

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2394)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1967

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968

- Le **TABELLE** relative ai singoli stati di previsione;
— l'**ALLEGATO A**, suddiviso per Ministeri, relativo ai conti dei residui passivi al 31 dicembre 1966;
— gli **ANNESI** agli stati di previsione dei singoli Ministeri, recanti i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (legge 1° marzo 1964, n. 62) e le relazioni la cui presentazione al Parlamento è prevista dalla legge;
sono riportati nei seguenti stampati:

T A B E L L E		ALLEGATO A	ANNESI
		2394-A/1 (totali dei residui)	
n. 1 (Entrata)	2394/1	—	—
n. 2 (Tesoro)	2394/2	2394-A/2, A/2-bis	2394/2 — da 1 a 9
n. 3 (Finanze)	2394/3	2394-A/3	2394/3 — 1
n. 4 (Bilancio e programm. econ.)	2394/4	2394-A/4	2394/4 — 1
n. 5 (Grazia e giustizia)	2394/5	2394-A/5	—
n. 6 (Affari esteri)	2394/6	2394-A/6	—
n. 7 (Pubblica istruzione)	2394/7	2394-A/7	2394/7 — 1
n. 8 (Interno)	2394/8	2394-A/8	2394/8 — 1, 2, 3
n. 9 (Lavori pubblici)	2394/9	2394-A/9	2394/9 — 1, 2, 3, 4
n. 10 (Trasporti e aviazione civile)	2394/10	2394-A/10	2394/10 — 1*, 2
n. 11 (Poste e telecomunicazioni)	2394/11	2394-A/11	2394/11 — 1
n. 12 (Difesa)	2394/12	2394-A/12	—
n. 13 (Agricoltura e foreste)	2394/13	2394-A/13	2394/13 — da 1 a 14
n. 14 (Industria, commercio e artigianato)	2394/14	2394-A/14	2394/14 — 1, 2, 3, 4
n. 15 (Lavoro e previdenza sociale)	2394/15	2394-A/15	2394/15 — da 1 a 18
n. 16 (Commercio con l'estero)	2394/16	2394-A/16	2394/16 — 1
n. 17 (Marina mercantile)	2394/17	2394-A/17	—
n. 18 (Partecipazioni statali)	2394/18	2394-A/18	2394/18 — da 1 a 6
n. 19 (Sanità)	2394/19	2394-A/19	2394/19 — 1, 2
n. 20 (Turismo e spettacolo)	2394/20	2394-A/20	2394/20 — 1, 2, 3

* Vedi pagina 109 della Tabella 10.

NOTA PRELIMINARE
AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1968

PREMESSE

1. — Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1968, come risulta dal quadro generale riassuntivo, reca le seguenti risultanze complessive (tra parentesi le cifre delle previsioni iniziali per il 1967):

	ENTRATE		SPESE	
		<i>(milioni di lire)</i>		
Tributarie	8.157.466 - (7.346.676,1)		Correnti	7.813.853,1 (7.229.133,9)
Extra tribu- tarie	425.332,3 (370.386,7)		In conto ca- pitale	1.849.814,7 (1.297.642,5)
				<u>9.663.667,8</u> (8.526.776,4)
	8.582.798,3 (7.717.062,8)	8.582.798,3 (7.717.062,8)		
Spese correnti	7.813.853,1 (7.229.133,9)			
Differenza	768.945,2 (487.928,9)			
Alienazione ed ammortamen- to di beni patrimoniali e rimborso di crediti		56.503,5 (67.519,4)		
		<u>8.639.301,8</u> (7.784.582,2)		

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Accensione di prestiti	21.694,2 (1.540 -)	Rimborso di prestiti	147.118,3 (423.450,4)
	8.660.996 - (7.786.122,2)		
Differenza	1.149.790,1 (1.164.104,6)		
	9.810.786,1 (8.950.226,8)		9.810.786,1 (8.950.226,8)

Le entrate tributarie costituiscono il 94,2 per cento del totale delle entrate previste per l'anno 1968 (contro il 94,4 per cento del 1967); quelle extra tributarie il 4,9 per cento (rispetto al 4,8 per cento dell'anno 1967).

A loro volta le spese correnti rappresentano il 79,6 per cento del complesso delle spese e quelle in conto capitale il 18,9 per cento (le corrispondenti percentuali del 1967 erano, rispettivamente, l'80,8 per cento ed il 14,5 per cento).

Il risparmio pubblico — costituito dalla differenza tra le entrate tributarie ed extra tributarie, da un lato, e le spese correnti, dall'altro — ammonta a miliardi 768,9 (contro miliardi 487,9 del 1967), assorbendo le spese correnti il 91 per cento delle entrate predette (rispetto al 93,7 per cento del 1967).

Dai dati soprariportati si rileva che le entrate tributarie presentano, rispetto al 1967, un incremento dell'11 per cento e quelle extra-tributarie un incremento del 14,8 per cento. Le spese correnti aumentano — rispetto sempre al 1967 — dell'8,1 per cento; a sua volta il risparmio pubblico destinato al finanziamento delle spese in conto capitale presenta un incremento del 57,6 per cento.

Il complesso delle entrate e delle spese dà, infine, un risultato differenziale di miliardi 1.149,8 che rappresenta il disavanzo finanziario. Tale disavanzo corrisponde all'11,7 per cento della spesa complessiva, coprendo le entrate l'88,3 per cento della spesa stessa.

Rispetto al 1967 detto risultato differenziale presenta una diminuzione di miliardi 14,3, ciò in quanto l'incremento del risparmio pubblico e le minori somme occorrenti per rimborso di prestiti vengono sostanzialmente destinate ad incremento delle spese in conto capitale o di investimento che passano da miliardi 1.297,6 a miliardi 1.849,8, con un incremento pari al 42,6 per cento.

Nei capitoli che seguono le previsioni per l'anno finanziario 1968 vengono esaminate in dettaglio e poste a raffronto con quelle per il 1967.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA

Le entrate, previste per l'anno finanziario 1968 in milioni 8.660.996, riguardano, come si è già accennato, per milioni 8.157.466, i cespiti tributari, per milioni 425.332,3, le entrate extra tributarie, per milioni 56.503,5, quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti e per milioni 21.694,2, le accensioni di prestiti.

Dette previsioni sono esposte in dettaglio nell'allegato A.

Il raffronto tra le previsioni del nuovo esercizio e quelle iniziali per la corrente gestione risulta dal seguente prospetto:

	Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1967		Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1968		Differenze	
	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le propor- zioni percen- tuali
<i>Entrate tributarie:</i>						
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2.040.370 -	26,2	2.228.370 -	25,7	+ 188.000 -	0,5
Tasse ed imposte sugli affari . . .	2.757.790 -	35,5	3.048.650 -	35,2	+ 290.860 -	0,3
Imposte sulla produzione, sui con- sumi e dogane	1.730.930 -	22,2	2.041.904 -	23,6	+ 310.974 +	1,4
Monopoli	698.600 -	9 -	692.050 -	8 -	- 6.550 -	1 -
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	118.986,1	1,5	146.492 -	1,7	+ 27.505,9 +	0,2
Totale delle entrate tributarie . . .	7.346.676,1	94,4	8.157.466 -	94,2	+ 810.789,9 -	0,2
<i>Entrate extra tributarie</i>	<i>370.386,7</i>	<i>4,8</i>	<i>425.332,3</i>	<i>4,9</i>	<i>+ 54.945,6 +</i>	<i>0,1</i>
Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie	7.717.062,8	99,2	8.582.798,3	99,1	+ 865.735,5 -	0,1
<i>Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti .</i>	<i>67.519,4</i>	<i>0,8</i>	<i>56.503,5</i>	<i>0,7</i>	<i>- 11.015,9 -</i>	<i>0,1</i>
<i>Accensione di prestiti</i>	<i>1.540 -</i>	<i>»</i>	<i>21.694,2</i>	<i>0,2</i>	<i>+ 20.154,2 +</i>	<i>0,2</i>
	7.786.122,2	100 -	8.660.996 -	100 -	+ 874.873,8	»

Il complessivo aumento netto di milioni 874.873,8 è dovuto a variazioni operanti in senso opposto, intese ad adeguare le previsioni ai gettiti che si presume di realizzare nell'anno 1968.

Esso riguarda: i cespiti tributari (+ milioni 810.789,9); quelli extra tributarie (+ milioni 54.945,6); le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti (- milioni 11.015,9) e le accensioni di prestiti (+ milioni 20.154,2).

Il maggior gettito netto valutato per i cespiti tributari è in relazione al previsto andamento delle attività produttive e del reddito nazionale, nonché agli accertamenti derivanti da una sempre più attenta azione dell'Amministrazione finanziaria, tenuto anche conto dei riflessi derivanti dall'incidenza dei seguenti principali provvedimenti tributari, i cui effetti non poterono essere considerati nelle previsioni relative all'anno finanziario 1967, nonché dagli accordi relativi al Mercato comune europeo:

— decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, riguardante il regime fiscale degli oli di oliva, di semi e della margarina;

— decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, che ha modificato il regime fiscale delle benzine, del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

— decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, concernente il trattamento impositivo dei prodotti agricoli trasformati, fra i paesi comunitari ed intercomunitari;

— decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito, con modificazioni, in legge 21 aprile 1967, n. 209, riguardante la ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società.

Le previsioni per il 1968 considerano, inoltre, i gettiti che deriveranno dal provvedimento in corso concernente proroga dell'addizionale all'i.g.e. istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, i cui effetti vengono a cessare col novembre 1967.

Nella valutazione delle entrate sono stati tenuti presenti anche i riflessi derivanti dalla cessazione, col 31 dicembre 1967, dell'applicazione della legge 21 ottobre 1964, n. 1012, istitutiva di un'addizionale all'imposta complementare sul reddito complessivo.

ENTRATE TRIBUTARIE.

Come si rileva dal prospetto riassuntivo, per i cespiti tributari si prevede di realizzare un introito complessivo di milioni 8.157.466, pari al 94,2 per cento delle entrate statali. Detto introito concerne:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: il gettito previsto in miliardi 2.228,4 riguarda, essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 1.260), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 220), l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (miliardi 250), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (miliardi 109,3), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 102,9), le imposte sulle successioni e donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 106), la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 40) e le entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, prorogato con legge 19 maggio 1967, n. 356 (miliardi 98).

Rispetto alle previsioni 1967 il gruppo di cespiti in questione presenta un aumento netto di miliardi 188 dovuto, essenzialmente, ai maggiori introiti che si prevede di realizzare per l'imposta di ricchezza mobile (+ miliardi 100), per quella sulle società e sulle obbligazioni (+ miliardi 40), per l'imposta complementare progressiva (+ miliardi 21), per l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (+ miliardi 10,5), per le entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (+ miliardi 10).

b) *Tasse ed imposte sugli affari*: l'introito di miliardi 3.048,7 concerne, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 1.500; con provvedimento in corso viene prevista la proroga dell'addizionale all'i.g.e., il cui gettito, valutato in miliardi 250, è pure considerato nel predetto complessivo importo di miliardi 3.048,7); quella di registro (miliardi 315); le imposte di bollo (miliardi 240); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 95); quelle automobilistiche (miliardi 150); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (miliardi 96); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 160); la tassa di bollo sui documenti di trasporto (miliardi 12); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (miliardi 42,8); l'imposta ipotecaria (miliardi 54); le imposte in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 66); l'imposta sulla pubblicità (miliardi 14) e l'addizionale 5 per cento E.C.A. (miliardi 14).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di miliardi 290,9, riguardante, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (+ miliardi 184, tenuto conto della cennata proroga dell'addizionale); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (+ miliardi 40); l'imposta di registro (+ miliardi 25); le tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (+ miliardi 15); le tasse automobilistiche (+ miliardi 15).

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane*: il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in miliardi 2.041,9 riguarda, essenzialmente, l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (miliardi 1.240), il provento delle dogane e diritti marittimi (miliardi 250) e quello delle sovrimposte di confine (miliardi 34,1), l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 42,8), l'imposta sul consumo del caffè (miliardi 72), quelle di fabbricazione sui filati (miliardi 38), l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 95), le imposte di fabbricazione sugli spiriti (miliardi 39,5), sulla birra (miliardi 25), sui gas incondensabili (miliardi 31), il diritto per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate (miliardi 28) ed i prelievi agricoli applicabili alle importazioni dagli Stati membri della C.E.E. e dai Paesi terzi (miliardi 74),

Rispetto alla corrente gestione, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento netto di miliardi 311, determinato, soprattutto, dai maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (+ miliardi 210, tenuto conto, soprattutto, degli effetti del menzionato decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1140), per quelle sul gas e sull'energia elettrica (+ miliardi 22) e per le entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili all'importazione da Paesi comunitari e non comunitari (+ miliardi 38).

d) *Monopoli*: l'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'anno finanziario 1968, in miliardi 692 riguarda: per miliardi 643,4 l'imposta sul consumo dei tabacchi, per miliardi 20,6 quella sul consumo dei sali, per miliardi 26 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e per miliardi 2 quella sul consumo di cartine e tubetti per sigarette.

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco*: la previsione riguarda, prevalentemente, il provento del giuoco del lotto (miliardi 135) e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (miliardi 7,3).

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.

Come si è già detto, le entrate extra-tributarie vengono previste in miliardi 425,3, pari al 4,9 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Proventi speciali: per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 61, riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 11,3); i diritti catastali e di scritturato (miliardi 9); i diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (miliardi 7,5); i tributi speciali e diritti (miliardi 7,3); le tasse portuali (miliardi 8,5); i diritti di cancelleria e segreterie giudiziarie (miliardi 2,9); i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 4) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2).

Proventi di servizi pubblici minori: questi proventi, valutati in miliardi 59,8 riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 28) e le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 11,5).

Proventi dei beni dello Stato: per questi redditi è previsto un introito di miliardi 22,3 riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 13,1) ed i redditi dei terreni e fabbricati (miliardi 3,3).

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione: i proventi di che trattasi riguardano per miliardi 28,5 l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, per miliardi 91 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati: le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 43,2) e delle casse postali di risparmio (miliardi 9,2), nonché gli utili della gestione dei buoni postali fruttiferi (miliardi 34,2).

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro: la previsione di miliardi 6 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 1,9) e gli interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato (miliardi 1,4).

Ricuperi, rimborsi e contributi: la previsione di miliardi 134,1 riguarda soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 74); il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inseriti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 9,2); il concorso dei Paesi della N.A.T.O. nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6); le somme da versare dalle regioni e dalle provincie di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 7,5); i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 5,1) ed il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336 e per la corresponsione del premio speciale di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (miliardi 7,8).

Partite che si compensano nella spesa: l'importo di miliardi 22,6 previsto per il 1968 è costituito, soprattutto, dai fondi scorta degli Enti militari e di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto: miliardi 15) e dalla rifusione del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli Affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari (miliardi 4).

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

L'importo di miliardi 56,5, pari allo 0,7 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affrancamento di canoni, per miliardi 20,1; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 13,8; rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro, per miliardi 22,6. Quest'ultimo importo considera, tra l'altro, il recupero delle somme anticipate, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (miliardi 7,5).

ACCENSIONE DI PRESTITI.

La previsione di miliardi 21,7 concerne, prevalentemente, la somma corrispondente all'ammontare di certificati speciali di credito da rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi in corrispondenza delle somme dallo stesso anticipate per il finanziamento della spesa per la partecipazione dell'Italia all'Associazione internazionale per lo sviluppo « I.D.A. » (miliardi 18,8) ed il ricavo dell'emissione di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (miliardi 2,5).

S P E S A

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1968, nell'indicato complessivo importo di milioni 9.810.786,1 — ivi comprese le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme iscritte in tre distinti fondi, il primo di parte corrente ammon-tante a milioni 399.201, il secondo del conto capitale di milioni 350.396,6 ed il terzo relativo a rimborso di prestiti di milioni 15.700 — presentano, rispetto a quelle del 1967, un aumento netto di milioni 860.559,3 da attribuire per milioni 793.545,5 all'incidenza netta di leggi o di provvedimenti legislativi in corso considerati negli appositi fondi speciali e, per milioni 67.013,8, alle esigenze della gestione.

All'indicato aumento netto di miliardi 793,6 concorre, per miliardi 129,3, la considerazione in bilancio delle spese per conferimenti a fondi di dotazione e di rotazione che negli anni precedenti sono state iscritte in bilancio nel corso degli esercizi, dopo la provvista degli occorrenti mezzi finanziari. Trattasi in particolare delle quote autorizzate, per l'anno finanziario 1968, per i conferimenti: al fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ed al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (legge 26 maggio 1965, n. 590): miliardi 58; al fondo di dotazione dell'E.N.I. (legge 19 settembre 1964, n. 789): miliardi 20,5; al fondo di dotazione dell'I.R.I. (legge 19 settembre 1964, n. 790): miliardi 20,5; al fondo di dotazione dell'E.F.I.M. (legge 5 novembre 1964, n. 1176): miliardi 2,5; ai fondi di rotazione presso l'ISV.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. ed il C.I.S. (legge 1° febbraio 1965, n. 60): miliardi 27,8.

Circa le restanti variazioni dipendenti da fattori legislativi si citano, tra le altre, quelle connesse con l'applicazione:

— del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 513, recanti ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (+ miliardi 109,7, di cui miliardi 7,7 per interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'art. 85, primo comma, del citato decreto-legge n. 976);

— della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (+ miliardi 83,6, di cui miliardi 3,6 per interessi sui nuovi mutui da contrarre in applicazione della legge stessa);

— della legge 6 luglio 1964, n. 608, relativa all'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno (— miliardi 10);

— della legge 10 luglio 1962, n. 890, concernente integrazione e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria (— miliardi 12,5; nel fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso è, peraltro, considerato un accantonamento di miliardi 20 per ulteriori interventi a favore della predetta Regione);

— della legge 11 giugno 1962, n. 588, riguardante il piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (+ miliardi 2,5);

— della legge 25 novembre 1964, n. 1280, che ha disposto provvidenze a favore del Comune di Roma (+ miliardi 1,1);

— della legge 4 novembre 1963, n. 1465, concernente integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (— miliardi 8; nel richiamato fondo speciale è considerato un accantonamento di uguale importo per ulteriori interventi a favore delle zone predette);

- della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativa alla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa ed istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (+ miliardi 5);
- della legge 24 luglio 1961, n. 729, che ha autorizzato nuovi limiti di impegno per la concessione di contributi alle Società ed agli Enti concessionari delle autostrade (+ miliardi 1,3);
- della legge 4 febbraio 1967, n. 29, che ha apportato modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729 ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali (+ miliardi 1);
- della legge 13 agosto 1959, n. 904, sulla sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza, modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748 (— miliardi 1,5);
- della legge 4 febbraio 1967, n. 25, recante integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'A.N.A.S. di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza (— miliardi 19);
- della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo della agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (+ miliardi 17,4, di cui miliardi 11,1 per maggiori interessi e spese sui mutui contratti e da contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento del piano stesso);
- della legge 18 agosto 1962, n. 1360, concernente disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati (— miliardi 7; per la proroga di dette provvidenze, nel citato fondo globale sono accantonati miliardi 14);
- della legge 23 maggio 1964, n. 404, che ha disposto provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura (— miliardi 5);
- del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1967, n. 267, sui rimborsi all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli (+ miliardi 14,7 di cui miliardi 6,7 per interessi e spese sui certificati di credito da emettere in applicazione del medesimo decreto-legge);
- del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, relativo all'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (+ miliardi 3,5);
- del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito in legge 20 dicembre 1966, n. 1119, sull'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi (+ miliardi 1,5);
- della legge 24 dicembre 1966, n. 1276, relativa alla proroga a favore dell'U.N.I.R.E. dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore ed al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli (+ miliardi 2,1);
- della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio 1966-1970, modificata dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente l'istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari (+ miliardi 72,6);
- della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (+ miliardi 52,5);
- della legge 13 maggio 1965, n. 494, che ha stabilito la misura del contributo da corrispondere al Comitato nazionale per l'energia nucleare (+ miliardi 1,5);
- della legge 5 aprile 1966, n. 177, sull'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) (+ miliardi 3,7, per interessi sui mutui da contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'aumento di detto fondo);
- della legge 29 aprile 1967, n. 230, relativa all'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1967, per l'ammortamento dei mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'art. 120 della legge medesima, per il finanziamento delle spese autoriz-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zate per il 1967 dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 1° febbraio 1965, n. 60; 2 novembre 1964, n. 1132; 26 maggio 1965, n. 590 (articoli 16 e 22); 19 settembre 1964, nn. 789 e 790; 5 novembre 1964, n. 1176, per conferimenti a fondi di dotazione ed a fondi di rotazione (+ miliardi 10);

— della legge 5 aprile 1966, n. 182, concernente la concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.) (+ miliardi 18,8);

— della legge 20 maggio 1964, n. 406, concernente la ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e degli atti connessi, sull'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio associati a tale Comunità (— miliardi 6,3);

— della legge 30 gennaio 1963, n. 70, recante norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie (— miliardi 7,5; nel fondo globale per il 1968 sono accantonati miliardi 18 per la proroga di dette anticipazioni);

— della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernente disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dei Paesi africani (— miliardi 4; sul cennato fondo speciale per la proroga delle provvidenze sono accantonati miliardi 4,3);

— dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e 23 gennaio 1967, n. 215, emanati ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (+ miliardi 7,3).

In aumento incidono, inoltre, tra l'altro, nuovi o maggiori accantonamenti effettuati in relazione ai provvedimenti legislativi in corso concernenti:

— oneri connessi con l'attuazione della terza tappa del Mercato comune: contribuzioni al F.E.O.G.A. (miliardi 84,4);

— trattamento economico dipendenti statali (miliardi 50);

— sanità mentale e assistenza psichiatrica (miliardi 8);

— l'autorizzazione di un nuovo limite di impegno per la concessione di contributi per le opere ospedaliere di cui alla legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni (miliardi 3);

— ordinamento della scuola materna statale (miliardi 3,6);

— costruzione a carico dello Stato di case per i senza tetto (miliardi 10);

— costruzione di strade statali (miliardi 10);

— fondo garanzia autostrade (miliardi 4);

— ammodernamento e potenziamento della ferrovia Circumvesuviana (miliardi 4);

— completamento della linea metropolitana di Roma di cui alla legge 24 dicembre 1959, n. 1145 (miliardi 2);

— ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie calabro-lucane (miliardi 4);

— completamento degli aeroporti di Palermo (Punta Raisi) e di Venezia (Marco Polo) (miliardi 2) e ampliamento e completamento dell'aeroporto di Fiumicino (miliardi 2,8);

— autorizzazione di spesa per il completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona (miliardi 3);

— contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti dalle alluvioni degli anni 1951, 1953 e 1958-60 (miliardi 2);

— disposizioni per il proseguimento della bonifica dei territori vallivi del Delta padano (miliardi 3);

— ulteriori interventi a favore delle zone danneggiate dalla catastrofe del Vajont (miliardi 2,2);

— esecuzione di opere per lo sviluppo della elettrificazione nelle zone rurali (miliardi 7);

— aumenti dei capitali sociali della Società per azioni « Nazionale Cogne » (miliardi 4), dell'A.M.M.I. Società per azioni (miliardi 5) e del fondo di dotazione dell'E.F.I.M. (miliardi 4);

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- aumento del fondo contributi interessi sulle operazioni di credito artigiano (miliardi 4);
- provvidenze per lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica (miliardi 5);
- fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (miliardi 4);
- nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (miliardi 3,5);
- regolazioni finanziarie varie (miliardi 10).

Il cennato aumento netto di miliardi 793,6 tiene conto, anche, della spesa di miliardi 22, da ripartire tra i diversi Ministeri, relativa all'aumento della misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nello anno 1968.

Le variazioni intese ad adeguare le dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione — che, come accennato, si concretano in una maggiore spesa netta di miliardi 67 — scontano i minori rimborsi netti di prestiti per miliardi 276,3, essenzialmente da attribuire alla circostanza che nel 1968 non si hanno scadenze di buoni del tesoro poliennali di competenza dell'esercizio medesimo. Le variazioni riguardanti la parte corrente ed il conto capitale si concretano, quindi, in un aumento netto di miliardi 343,3 riguardante, soprattutto:

- gli stipendi, le pensioni ed altre competenze al personale (miliardi 47,9, di cui miliardi 7,3 per maggiori spese connesse con lo svolgimento delle elezioni del 1968);
- le devoluzioni di quote di tributi erariali spettanti per legge a Regioni, Provincie, Comuni ed altri Enti e i contributi commisurati al gettito di cespiti tributari (miliardi 84,5, di cui miliardi 34,5 per maggiori interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e miliardi 35,2 a favore delle Provincie e dei Comuni);
- il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) determinato in base al disposto di cui all'art. 26, lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (miliardi 24,3);
- il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge (miliardi 3,8) ed il contributo nella spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda predetta (miliardi 3,4);
- le spese per interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente a sollievo della circolazione (miliardi 20);
- gli interessi di buoni del tesoro poliennali (miliardi 1,9) e ordinari (miliardi 3,1), nonché di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (miliardi 7,5);
- le restituzioni ed i rimborsi di tributi (miliardi 82,9, di cui miliardi 47 per rimborsi di imposta generale sull'entrata e miliardi 22,8 per i prelievi agricoli);
- le vincite al lotto ed alle lotterie (miliardi 12,6);
- il contributo per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie (miliardi 5);
- le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per i servizi di trasporto concessi (miliardi 2,8) e le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (miliardi 2);
- le spese per i servizi per le elezioni politiche che si svolgeranno nel corso del 1968 (miliardi 17,2).

* * *

Come si è già accennato, l'indicata spesa di milioni 9.810.786,1 prevista per il 1968 (la sua ripartizione per Ministeri risulta dall'allegato *B*), include milioni 147.118,3 per oneri relativi a rimborso di prestiti. Il restante importo di milioni 9.663.667,8 (riguardante, come già detto, per milioni 7.813.853,1 spese correnti e per milioni 1.849.814,7 spese in conto capitale) si riassume, per voci funzionali ed economiche, come dal prospetto che segue:

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	Sez. I	Sez. II	Sez. III	Sez. IV	Sez. V	Sez. VI	Sez. VII	Sez. VIII	Sez. IX	Sez. X	Sez. XI	In complesso
		Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Sez. VII Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Sez. VIII Azione ed interventi nel campo sociale	Sez. IX Trasporti e comunicazioni	Sez. X Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	
(milioni di lire)													
TITOLO I. — SPESE CORRENTI													
CATEGORIA I. — Servizi degli Organi costituzionali dello Stato													
		28.410 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28.410 —
CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio													
		255.323,5	394.509,3	86.933,1	299.501 —	26.419,4	1.348.689,2	»	39.119,8	17.650,8	78.220,4	10.017,4	2.556.383,9
CATEGORIA III. — Personale in quiescenza													
		64.237,9	166.674,6	26.552 —	89.987 —	2.393 —	144.897 —	»	2.399,5	2.264,1	15.209,5	»	514.614,6
CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi													
		108.663,9	528.913,4	24.609,2	62.096,6	7.949,6	73.392,2	»	36.142,8	17.525,5	31.728,4	2.649,8	893.671,4
CATEGORIA V. — Trasferimenti													
		99.282,8	8.430,5	2.774,3	313,4	29.263 —	253.960,2	»	991.634,5	332.480,7	37.361,6	713.034,1	2.468.535,1
CATEGORIA VI. — Interessi													
		427 —	»	»	»	83,9	676,1	9.459,8	466,6	992,6	119.466,1	306.118,7	437.690,8
CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle entrate													
		2.612,8	11.250 —	»	3.350 —	4.000 —	1 —	»	1 —	30 —	110,7	405.696,5	427.052 —
CATEGORIA VIII. — Ammortamenti													
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.827 —	13.827 —
CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili													
		404,3	9.972,2	5 —	1.694,2	3 —	10 —	»	6,5	0,5	363,6	461.209 —	473.668,3
		559.362,2	1.119.750 —	140.873,6	456.942,2	70.111,9	1.821.625,7	9.459,8	1.069.770,7	370.944,2	282.460,3	1.912.552,5	7.813.853,1

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Sez. I	Sez. II	Sez. III	Sez. IV	Sez. V	Sez. VI	Sez. VII	Sez. VIII	Sez. IX	Sez. X	Sez. XI	In com- plesso
		Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Interventi nel campo delle abitazioni	Aziende ed interventi nel campo sociale	Tra-sporti e comuni- cazioni	Interventi ed. Azione economico	Oneri non ripar- tibili	
		3.005 —	»	»	1.000 —	»	2.160 —	5.990 —	3.206,5	36.870,7	79.611 —	»	131.843,2
<i>(milioni di lire)</i>													
CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato		100 —	3.037 —	»	»	»	»	»	200 —	5.062 —	222 —	»	8.621 —
CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche a carico diretto dello Stato		5.825 —	330,1	2.600 —	»	»	91.081,5	100.961 —	59.779,8	292.717,7	595.363,8	»	1.148.658,9
CATEGORIA XII. — Trasferimenti		»	»	»	»	»	»	»	»	»	63.265 —	»	63.265 —
CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie e conferimenti		»	»	»	»	»	»	»	»	»	86.090 —	»	86.090 —
CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per fina- lità produttive		10 —	»	»	»	»	»	»	2.080 —	»	»	19.500 —	21.590 —
CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per fina- lità non produttive		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	389.746,6	389.746,6
CATEGORIA XVI. — Somme non at- tribuibili		8.940 —	3.367,1	2.600 —	1.000 —	»	93.241,5	106.951 —	65.266,3	334.650,4	824.551,8	409.246,6	1.849.814,7
		568.302,2	1.123.117,1	143.473,6	457.942,2	70.111,9	1.914.867,2	116.410,8	1.135.037 —	705.594,6	1.107.012,1	2.321.799,1	9.663.667,8

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qui di seguito, le previsioni di che trattasi vengono esaminate ed illustrate sotto i due aspetti.

* * *

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE.

La classificazione funzionale delle spese (correnti ed in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1968 pone in evidenza che il primo posto in ordine d'importanza è mantenuto da quelle relative all'istruzione ed alla cultura, che rappresentano il 19,8 per cento delle spese stesse.

Seguono le spese riguardanti gli interventi nel campo sociale (11,8 per cento), la difesa nazionale (11,6 per cento), gli interventi nel campo economico (11,5 per cento), i trasporti e le comunicazioni (7,3 per cento) e via via le altre.

Nel prospetto che segue, nel quale è anche effettuato il raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1967, per ciascuna voce funzionale viene indicata l'incidenza percentuale sul totale della spesa corrente e di quella in conto capitale:

	Previsioni anno 1967		Previsioni anno 1968		Differenze	
	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Amministrazione generale	505.570,7	5,9	568.302,2	5,9	+ 62.731,5	»
Difesa nazionale	1.091.484,1	12,8	1.123.117,1	11,6	+ 31.633	— 1,2
Giustizia	140.631,2	1,6	143.473,6	1,5	+ 2.842,4	— 0,1
Sicurezza pubblica	439.516,9	5,2	457.942,2	4,7	+ 18.425,3	— 0,5
Relazioni internazionali	65.814,2	0,8	70.111,9	0,7	+ 4.297,7	— 0,1
Istruzione e cultura	1.593.372,5	18,7	1.914.867,2	19,8	+ 321.494,7	+ 1,1
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	115.726,4	1,4	116.410,8	1,2	+ 684,4	— 0,2
Azione ed interventi nel campo sociale	996.306,8	11,7	1.135.037	11,8	+ 138.730,2	+ 0,1
Trasporti e comunicazioni	604.682,6	7,1	705.594,6	7,3	+ 100.912	— 0,2
Azione ed interventi nel campo economico	770.902,5	9	1.107.012,1	11,5	+ 336.109,6	+ 2,5
Oneri non ripartibili	2.202.768,5	25,8	2.321.799,1	24	+ 119.030,6	— 1,8
	8.526.776,4	100	9.663.667,8	100	+ 1.136.891,4	»

Per la ripartizione fra gli stati di previsione dei vari Ministeri dei raggruppamenti relativi alle suindicate voci funzionali, si rinvia all'apposito allegato al quadro generale riassuntivo.

Lo sviluppo delle spese considerate nei gruppi di oneri sopraindicati risulta dall'allegato C, nel quale le spese stesse sono esposte nei singoli fattori costitutivi.

Qui di seguito si indicano, per i singoli raggruppamenti, le principali voci di spesa in essi considerati.

I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.

Gli oneri di che trattasi, che rappresentano il 5,9 per cento della complessiva spesa di parte corrente ed in conto capitale prevista per l'anno finanziario 1968, considerano, oltre

alle spese per gli Organi costituzionali e per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, quelle relative ai servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio, nonché le erogazioni rivolte a finalità di culto.

Le spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato, ammontanti a miliardi 102,9 (contro miliardi 78,9 del 1967), riguardano, essenzialmente, il funzionamento degli Organi costituzionali (miliardi 28,4), le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (miliardi 9,2), quelle per i servizi dell'Amministrazione civile dell'Interno (miliardi 51,8) e le spese per il Consiglio di Stato e per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (miliardi 1,1), per la Corte dei Conti (miliardi 7,7) e per l'Avvocatura dello Stato (miliardi 2,4).

Le spese per i servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio in miliardi 439,6 (rispetto a miliardi 402 del 1967), concernono, a loro volta, per miliardi 282,6 i servizi delle Finanze (di cui miliardi 75 per i servizi della Guardia di finanza, miliardi 30,9 per quelli delle imposte dirette, miliardi 27,9 per i servizi del catasto, miliardi 41,8 per quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari), per miliardi 154,8 i servizi del Tesoro (compresi miliardi 25 per i servizi del Provveditorato Generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per miliardi 2,2 i servizi del Bilancio e della programmazione economica.

Le spese per gli affari di culto, previste in miliardi 25,8 riguardano, soprattutto, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (miliardi 19,7) e quelli per la costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (miliardi 5,8).

Rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente anno finanziario, queste spese presentano un aumento netto di milioni 62.731,5 dovuto, soprattutto:

— alle accresciute esigenze per i servizi dell'Amministrazione dell'interno (+ milioni 21.592,7), in relazione, soprattutto, all'applicazione della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, che dispone, tra l'altro, il trasferimento all'Amministrazione civile dell'Interno di talune categorie del personale civile di pubblica sicurezza (+ milioni 7.085,5) ed allo svolgimento delle elezioni dell'anno 1968 (+ milioni 13.719,6);

— alle maggiori spese nette per i servizi finanziari, del tesoro e del bilancio (+ milioni 37.566,6), riguardanti per milioni 8.063,5 oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (sull'espansione dei quali ha inciso, tra l'altro, per milioni 3.460,5, il decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1966 sull'indennità integrativa speciale) e per il restante importo occorrenze per i servizi, tra i quali sono da citare la maggiore spesa di milioni 20.000 per interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, della cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di inibirsi lo impiego a sollievo della circolazione; quella di milioni 2.100 per l'acquisto di stabili e terreni; la maggiore spesa di milioni 1.500 per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione e quella di milioni 2.172 per le occorrenze connesse con le cennate elezioni del 1968.

II. — DIFESA NAZIONALE.

Nella sezione in oggetto trovano allocazione le spese per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione militare e per l'organizzazione, il mantenimento, l'addestramento e il potenziamento delle Forze armate.

Per le finalità anzidette le previsioni per il 1968 recano la spesa complessiva di miliardi 1.123,1 di cui miliardi 1.034,3 per le occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari e miliardi 88,8 per le esigenze connesse con il potenziamento della difesa.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il complessivo aumento di milioni 31.633 che il gruppo di oneri in esame presenta rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 1967 è soprattutto in relazione, oltre che alle esigenze della difesa militare, alle maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 19.546), sull'incremento delle quali hanno inciso, tra l'altro, il richiamato decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1966 sulla nuova misura dell'indennità integrativa speciale (+ milioni 7.677,3), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, sulla nuova classificazione professionale ed economica e sullo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (+ milioni 2.535,8).

In aumento opera anche la legge 19 maggio 1967, n. 378, che ha disposto l'acquisto e la costruzione di navi-cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (+ milioni 1.000).

III. — GIUSTIZIA.

Le spese connesse con l'esercizio di tale attività concernono, oltre agli oneri per i servizi generali (miliardi 28,2), le spese per l'Amministrazione giudiziaria (miliardi 64,8) e per gli Istituti di prevenzione e di pena (miliardi 47,9), nonché i contributi integrativi ai Comuni per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e restauro di edifici giudiziari (miliardi 2,6).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario le spese di che trattasi presentano un aumento netto di milioni 2.842,4 riguardante per milioni 1.753,4 spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza, in relazione, soprattutto, all'applicazione del cennato decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1966 (+ milioni 1.187,9).

Su tale incremento netto ha anche inciso, tra l'altro, l'applicazione della legge 15 maggio 1967, n. 375, concernente l'aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione dei contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari (+ milioni 600).

IV. — SICUREZZA PUBBLICA.

Le spese per la *sicurezza pubblica* comprendono oltre a quelle rivolte all'organizzazione, all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, anche le spese relative ai servizi antincendi le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della sicurezza pubblica.

Il complessivo importo di miliardi 458 previsto per l'anno finanziario in esame per le occorrenze di cui trattasi, riguarda per miliardi 229,6 i servizi della pubblica sicurezza, per miliardi 198,5 quelli relativi all'Arma dei carabinieri, per miliardi 28,9 i servizi antincendi e, per miliardi 1, le spese per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Per questo settore l'aumento netto di milioni 18.425,3 risultante rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario, è essenzialmente connesso: con maggiori oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 13.872,7, di cui milioni 5.517,4 in applicazione del richiamato decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1966); con le esigenze per le elezioni del 1968, per la parte riguardante le spese in esame (+ milioni 8.628,8, di cui milioni 6.230,3 per oneri di personale), nonché con l'applicazione della legge 24 dicembre 1966, n. 1263, relativa alla costruzione, ampliamento e completamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza (+ milioni 1.000).

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per contro, in senso riduttivo, incide, tra l'altro, la considerazione tra le spese per la « *Amministrazione generale* » di milioni 7.085,5 a seguito del trasferimento all'Amministrazione civile dell'Interno di talune categorie del personale civile di pubblica sicurezza, disposto ai termini della richiamata legge 20 dicembre 1966, n. 1116.

V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI.

Le spese comprese in questo gruppo hanno riferimento con le occorrenze relative ai servizi generali del Ministero degli affari esteri, a quelli delle rappresentanze diplomatiche e consolari, dei rapporti economici e commerciali con l'estero, nonché con le assegnazioni riguardanti contribuzioni e spese per partecipazioni ad organismi, istituzioni, commissioni ed uffici in esecuzione di accordi internazionali.

La complessiva spesa di miliardi 70,1 prevista per le occorrenze in esame riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze all'estero (miliardi 26,2) ed i contributi e le spese per la partecipazione ad organismi internazionali (miliardi 29,4, di cui miliardi 23,3 per la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea).

L'incremento netto di milioni 4.297,7 risultante per questo gruppo di oneri è, soprattutto da attribuire, oltre che alle maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 763,9), all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, emanato ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891 (+ milioni 4.000).

In aumento opera inoltre, tra l'altro, il maggior contributo nelle spese di funzionamento della Comunità economica europea (+ milioni 4.771).

Tra le variazioni in diminuzione sono da ricordare la minore incidenza della legge 20 maggio 1964, n. 406, relativa alla ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e degli atti connessi, sull'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio associati a tale Comunità (— milioni 6.250) e la cessazione delle spese di cui alle leggi 29 dicembre 1961, n. 1528, e 26 ottobre 1962, n. 1594, concernenti, rispettivamente, l'assistenza tecnica pluriennale alla Somalia (— milioni 250) ed il programma di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo (— milioni 500). Negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso sono considerati accantonamenti per rispettivi milioni 3.020 e milioni 1.500 per l'assistenza pluriennale alla Repubblica somala per il quinquennio 1966-1971 e per la partecipazione dell'Italia ai programmi di collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.

Queste spese comprendono, oltre agli oneri per i servizi generali del Ministero della pubblica istruzione, le occorrenze relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado, le spese per le Accademie, le biblioteche, le antichità e le belle arti, nonché le spese per la diffusione della cultura italiana nel mondo e quelle per gli Archivi di Stato.

In esse trovano, altresì, considerazione le spese per l'edilizia scolastica e quelle per la ricerca scientifica effettuata per il tramite del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono, infine, collocate in questo gruppo le occorrenze attinenti ai servizi di informazione e della proprietà intellettuale e quelle per manifestazioni culturali, essenzialmente espresse attraverso il teatro e la radiotelevisone.

Complessivamente per l'*istruzione e la cultura* sono previste spese per miliardi 1.914,9 (le previsioni per il 1967 recavano spese per miliardi 1.593,4) pari al 19,8 per cento della spesa corrente e di quella in conto capitale (l'analogo rapporto per il 1967 era del 18,7 per cento) di cui miliardi 1.810 per l'*istruzione pubblica* e miliardi 104,9 per le *informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale*.

Le spese per l'*istruzione pubblica* riguardano, soprattutto: per miliardi 553,3 la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, per miliardi 352,1 l'istruzione secondaria di primo grado, per miliardi 214,3 l'istruzione tecnica, per miliardi 22,7 quella artistica, per miliardi 89,4 l'istruzione classica, scientifica e magistrale e per miliardi 137,9 l'istruzione universitaria.

Il restante importo riguarda: per miliardi 22,5 le spese per le antichità e le belle arti, per miliardi 34,2 l'assistenza scolastica, per miliardi 44,3 le spese per la ricerca scientifica, per miliardi 46,5 quelle per l'edilizia scolastica, per miliardi 55 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali (detto importo viene determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali, con l'articolo 11 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di che trattasi) e per miliardi 237,8 oneri per i servizi generali ed altre spese diverse, incluse quelle per le relazioni culturali con l'estero e gli Archivi di Stato

Le spese per le *informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale* concernono, a loro volta, per miliardi 13 il teatro, gli enti lirici e le istituzioni musicali, per miliardi 87,1 la radiotelediffusione e, per miliardi 4,8, i servizi generali ed altre spese diverse.

Il complessivo aumento di milioni 321.494,7 proposto per queste spese è, soprattutto, da attribuire, all'applicazione:

— della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, modificata dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente l'istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari (+ milioni 241.225, di cui milioni 2.477,5 per la ricerca scientifica);

— della legge 15 luglio 1966, n. 585, relativa all'istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria (+ milioni 2.850).

— del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, per la quota destinata alla costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato in Firenze (+ milioni 1.500).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro la misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con il più volte citato decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1966 (+ milioni 15.865,5), nonché l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio della Pubblica istruzione alle effettive occorrenze della gestione (+ milioni 28.257,6, tra cui milioni 15.050,5 in relazione allo stato degli impegni per il debito vitalizio ed alle previste maggiori occorrenze per il personale che cessa dal servizio senza diritto a pensione, milioni 5.206 in relazione alla situazione del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche preesistenti al piano quinquennale di sviluppo della scuola di cui alla richiamata legge n. 942 del 1966 e milioni 6.692 per interventi nel settore delle antichità e belle arti).

In aumento, infine, incidono anche il maggior contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province (+ milioni 5.000); le maggiori spese per la ricerca scientifica, in dipendenza anche dell'applicazione della legge 5 giugno 1967, n. 423, relativa al finanziamento dei programmi di ricerca fondamentale nel campo

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spaziale da svolgersi presso laboratori nazionali (+ milioni 10.850), le maggiori somme da devolvere alla società concessionaria e ad altri enti sui proventi dei canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari ed alla televisione, in rapporto al maggior gettito valutato per i cespiti ai quali vanno commisurate le erogazioni in parola (+ milioni 14.512,5), nonché le maggiori spese per i servizi del teatro, in dipendenza, soprattutto, dell'incidenza della legge 24 ottobre 1966, n. 921, che ha autorizzato la contrazione di nuovi mutui per le esigenze degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate fino al 31 dicembre 1966 (+ milioni 1.249,1).

VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.

In questo gruppo trovano considerazione tre distinte forme d'intervento dello Stato nel settore delle abitazioni, di cui una è rappresentata dall'edilizia sovvenzionata, in cui lo Stato concorre nella spesa per la costruzione di case di abitazioni di tipo economico e popolare, una seconda nel quale realizza programmi costruttivi in favore di particolari categorie ed una terza, infine, rivolta alla ricostruzione ed al ripristino di case di abitazione distrutte o danneggiate dalla guerra o da eventi calamitosi.

La spesa complessiva di miliardi 116,4 prevista per gli oneri di che trattasi per l'anno finanziario in esame, concerne soprattutto, i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 53,4; altri miliardi 9 sono accantonati nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso per contributi a favore dell'edilizia sovvenzionata e agevolata), l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 22) e i contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 10,5). Va, poi, fatto presente che, nel fondo globale per il 1968 è considerato un accantonamento di miliardi 10 per la costruzione di case per i senza tetto.

Detta spesa complessiva comprende nuovi limiti di impegno decorrenti dall'anno 1968 per milioni 210.

Rispetto alle corrispondenti previsioni del 1967 questo gruppo presenta un incremento netto di milioni 684,4 da attribuire, essenzialmente, all'applicazione della citata legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativa alla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa ed istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (+ milioni 5.000), del cennato decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, relativamente alla costruzione di case per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto, nonché all'acquisto di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (+ milioni 2.500) e della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (+ milioni 600).

In aumento operano anche le maggiori occorrenze per interessi e spese sui mutui da contrarre dallo Stato col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazione per i lavoratori agricoli, in applicazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (+ milioni 975,1).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, tra l'altro, la cessazione dell'efficacia della legge 4 novembre 1963, n. 1465, concernente integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terre-

moto dell'agosto 1962 (— milioni 7.500, per la quota relativa al gruppo di oneri in esame; in relazione ad altro provvedimento legislativo, nel fondo speciale per il 1968, come già si è accennato, è considerato un accantonamento di complessivi milioni 8.000 per ulteriori interventi a favore delle zone predette), nonché la minore spesa recata per il 1968 dalla legge 23 dicembre 1962, n. 1844, concernente provvedimenti per il risanamento igienico ed urbanistico della città vecchia di Bari (— milioni 375).

VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

L'azione e gli interventi nel campo sociale considerano l'attività dello Stato nei settori del *lavoro e previdenza sociale*, nel quale trovano considerazione le spese per la tutela economica e l'assistenza previdenziale dei lavoratori, nonché quelle relative all'orientamento professionale ed all'impianto di cantieri scuola; dell'*assistenza e beneficenza* a favore delle classi bisognose, attuata direttamente dallo Stato o sotto forma di contributi a enti, istituti ed associazioni varie; dell'*igiene e sanità* che comprende le spese che lo Stato sostiene per la tutela della salute pubblica, incluse quelle per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie, nonché le *pensioni di guerra*.

Le spese di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 1.135 riguardano:

per miliardi 589,7 il settore del *lavoro e della previdenza sociale* (di cui miliardi 528,4 per la previdenza e l'assistenza, miliardi 20,3 per l'orientamento e l'addestramento professionale e miliardi 1,2 per i cantieri scuola);

per miliardi 134,9 *l'assistenza e la beneficenza* (di cui miliardi 19,4 per l'assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani, miliardi 15,2 per l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi, miliardi 24,9 per i contributi ad integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, miliardi 16,6 per sussidi ad istituti di beneficenza e di assistenza, miliardi 24,5 per contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, miliardi 8,8 per il finanziamento ed il contributo all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali e miliardi 3 per l'assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi civili);

per miliardi 116,8 *l'igiene e la sanità* (di cui miliardi 14,2 per l'igiene pubblica e gli ospedali, miliardi 35,4 per le malattie sociali e miliardi 41,5 per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie);

per miliardi 293,6 i *servizi delle pensioni di guerra* (di cui miliardi 291,9 per la corresponsione delle pensioni di guerra e di altri assegni vitalizi).

Il complessivo aumento netto di milioni 138.730,2, registrato da questo gruppo di oneri rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario è, dovuto:

— ai maggiori interventi nel settore del *lavoro e della previdenza sociale* (+ milioni 101.857,3) essenzialmente determinati dall'incidenza delle leggi 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (+ milioni 52.500); 14 luglio 1967, n. 585, riguardante l'estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari (+ milioni 28.000); 6 agosto 1966, n. 635, relativa all'integrazione del contributo dello Stato al finanziamento della assistenza di malattia ai coltivatori diretti (+ milioni 5.500) e 22 luglio 1966, n. 613, riguardante l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali (+ milioni 4.000).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In aumento opera, inoltre, il maggiore contributo al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (+ milioni 12.000). In diminuzione, per contro, incide, tra l'altro, la cessazione dell'onere di cui all'art. 20 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe (— milioni 1.000);

— ai maggiori interventi nel settore della *sanità pubblica* (+ milioni 14.369,1), essenzialmente connessi con l'applicazione delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili (+ milioni 4.700, per la quota rientrante nel settore di che trattasi) e 11 gennaio 1967, n. 1, sul miglioramento delle prestazioni in favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari (+ milioni 3.000), con le maggiori somme destinate all'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie sulle autorizzazioni di spesa, proposte con il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato (+ milioni 3.291,5, di cui milioni 2.000 per nuovo limite d'impegno per le opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge n. 589 del 3 agosto 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649) e con le maggiori spese per l'assistenza e la cura di infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili e da lussazioni congenite dell'anca (+ milioni 1.450);

— alle maggiori spese per i *servizi delle pensioni di guerra* (+ milioni 25.234,6), dovuti per milioni 25.028 all'applicazione della legge 18 maggio 1967, n. 318, recante modifiche alle norme sulle pensioni di guerra.

Le spese per l'*assistenza e la beneficenza* presentano, invece, una contrazione netta di milioni 2.730,8, dovuta alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui alle leggi 30 gennaio 1963, n. 70, recante norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie (— milioni 7.500; come già accennato, nell'apposito fondo globale è stato accantonato l'importo di milioni 18.000 per la proroga di dette anticipazioni) e 10 novembre 1964, n. 1225, concernente disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dei Paesi africani (— milioni 3.956; per la proroga di detta assistenza, sul cennato fondo globale per il 1968 sono stati accantonati milioni 4.261).

In aumento incidono, per contro, tra l'altro, l'assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi civili, autorizzato dalla dianzi cennata legge 6 agosto 1966, n. 625 (+ milioni 3.000); i maggiori contributi all'Opera nazionale per i ciechi civili (+ milioni 1.000) ed alla Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) (+ milioni 1.000) disposti, rispettivamente, dalle leggi 13 luglio 1967, n. 576 e 24 febbraio 1967, n. 68; i proposti maggiori contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (+ milioni 1.000) e dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (+ milioni 1.000), nonché le maggiori somme da corrispondere al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per concorso dello Stato nelle spese per degenze che si verificheranno in più rispetto a quelle del 1966 (+ milioni 1.006,9).

IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI.

Questo gruppo considera, oltre alle spese di carattere generale delle Amministrazioni statali operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, quelle per interventi rientranti in detto settore, nonché le particolari assegnazioni a favore di Aziende ed Amministrazioni autonome (Ferrovie, A.N.A.S. e Poste e telegrafi) per finalità che attengono al settore medesimo.

Il complessivo importo di miliardi 705,6 (contro miliardi 604,7 corrispondentemente inclusi nelle previsioni per il 1967) riguarda, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 136,5, di cui miliardi 75,6 per opere stradali, miliardi 29,9 per opere marittime e miliardi 24,2 per l'attuazione, a cura dell'A.N.A.S., del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali e per la costruzione di autostrade e strade statali);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 36,8, di cui miliardi 7,6 per opere stradali, miliardi 2,1 per quelle marittime e miliardi 26,2 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade — A.N.A.S. — ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad Enti e Società per la costruzione di autostrade; di quest'ultimo importo miliardi 1,3 concernono nuovi limiti di impegno);

— i contributi del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) (miliardi 145,6 al netto della quota, pari a miliardi 30,9, stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la concessione alle Provincie, ai Comuni e loro consorzi di contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade);

— i contributi alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (miliardi 12,6);

— le spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali (miliardi 3);

— le assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: miliardi 175,6, di cui miliardi 40,9 per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria ai sensi dell'art. 7 della legge 27 aprile 1962, n. 211, miliardi 93,6 per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda, miliardi 27,7 a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico e miliardi 8,5 per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

— le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (miliardi 35,2);

— le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (miliardi 13,9);

— le spese per l'aviazione civile, escluse quelle per la sistemazione e costruzione di campi d'aviazione e dei relativi impianti (miliardi 11,2, di cui miliardi 5 per servizi di assistenza al volo);

— le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 67,8);

— i contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili (miliardi 10);

— le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (miliardi 15,1).

Il complessivo incremento netto di milioni 100.912 risultante per questo settore è determinato, fra l'altro, dall'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

— decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha disposto ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, per la quota relativa al gruppo di oneri in esame (+ milioni 23.160, di cui milioni 8.000 per opere marittime, milioni 6.660 da corrispondere all'A.N.A.S. per lavori di ripristino di strade statali e milioni 8.500 per la già cennata sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il ripristino delle opere e degli impianti danneggiati);

— legge 29 novembre 1957, n. 1155, relativamente alle somme da corrispondere alla Amministrazione ferroviaria a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico (+ milioni 27.700);

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— legge 24 luglio 1961, n. 729, che autorizza nuovi limiti d'impegno per la concessione di contributi alle Società ed agli Enti concessionari delle autostrade (+ milioni 1.300);

— legge 4 febbraio 1967, n. 29, recante modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali (+ milioni 4.000);

— legge 13 luglio 1967, n. 575, recante autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste (+ milioni 1.500);

— leggi 21 giugno 1964, n. 461 e 24 maggio 1967, n. 451, che dispongono ulteriori integrazioni dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale (+ milioni 1.250);

— decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, in legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (+ milioni 4.927).

Ulteriori fattori di aumento sono costituiti, tra l'altro;

— dal maggior contributo all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ milioni 24.291,5; di detto maggior contributo milioni 11.862,8 sono destinati, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge n. 181, alla corresponsione alle provincie, ai comuni e loro consorzi di contributi nella spesa per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade);

— dalle maggiori sovvenzioni chilometriche e sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (+ milioni 2.800);

— dalle maggiori spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (+ milioni 1.959);

— dai maggiori oneri per rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il ripristino degli impianti e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria, in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento (+ milioni 3.774,9) e maggiori contributi alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale della medesima Azienda ferroviaria (+ milioni 3.413,7);

— dalle spese per la riliquidazione a favore della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, dei conti economici delle ferrovie Calabro-Lucane relativi agli anni dal 1947 al 1963, per effetto del lodo arbitrale 7-19 luglio 1962 (+ milioni 3.503);

In aumento operano, inoltre, nuovi limiti d'impegno, per l'esecuzione di opere stradali e marittime di interesse di enti locali che vengono autorizzati col disegno di legge di approvazione del bilancio per il 1968 (milioni 450), nonché le maggiori somme destinate per la costruzione, a cura dello Stato, di strade ferrate ed opere portuali sulle autorizzazioni di spesa proposte col medesimo disegno di legge (+ milioni 1.376,6).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, tra l'altro, la cessazione dell'onere di cui alla legge 24 dicembre 1959, n. 1145, relativa alla costruzione di una seconda linea della ferrovia metropolitana di Roma (— milioni 1.750), le minori autorizzazioni di spesa disposte dalla legge 13 agosto 1959, n. 904, sulla sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza, modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748, (— milioni 1.500), nonché la diminuita entità delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a seguito dell'abrogazione delle esenzioni delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (— milioni 1.265,9).

X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.

Questo gruppo inquadra le spese che lo Stato sostiene per il progresso economico della Nazione attraverso interventi nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli oneri di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 1.107 (rispetto a miliardi 770,9 corrispondentemente previsti nel 1967) pari all'11,5 per cento della complessiva spesa corrente e in conto capitale (contro il 9 per cento del 1967), riguardano, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 6 luglio 1964, n. 608 e 26 giugno 1965, n. 717, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1980 gli interventi straordinari nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni (miliardi 303);

— quelle per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588 (miliardi 35);

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 92,6, di cui miliardi 4,4 per la riparazione di danni bellici);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 29,2, di cui miliardi 5,1 per la riparazione di danni bellici);

— le spese per le opere di bonifica e per i miglioramenti fondiari (miliardi 139,3, di cui miliardi 26 per contributi in annualità);

— gli interventi nel settore dell'agricoltura e le spese per la zootecnia, la caccia e la pesca (miliardi 13,4);

— le spese per l'economia montana e forestale (miliardi 22,6);

— gli interessi e le spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione dei piani quinquennali per lo sviluppo dell'agricoltura (miliardi 54,9);

— le spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 32,4);

— gli interventi nel settore dell'industria (miliardi 22,9);

— il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (miliardi 32,5));

— i conferimenti ai fondi di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) (miliardi 20,5), dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) (miliardi 20,5) e dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) (miliardi 2,5);

— la somma da versare per la costituzione, presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C.I.S.), di fondi di rotazione per mutui alle piccole e medie industrie (miliardi 27,8);

— i contributi nelle spese di funzionamento, di ricerche e di investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (miliardi 21,6);

— gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 15,3);

— le spese per i servizi del turismo (miliardi 13,4);

— lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 12,8).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Queste spese presentano un aumento netto complessivo di milioni 336.109,6, (pari al 43,6 per cento) essenzialmente determinato:

— dalla considerazione in bilancio delle spese per conferimenti a fondi di dotazione e rotazione che negli anni precedenti sono state iscritte in bilancio nel corso degli esercizi, dopo la provvista degli occorrenti mezzi finanziari. Come si è già accennato, trattasi in particolare delle quote autorizzate, per l'anno finanziario 1968, per conferimenti: al fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ed al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (legge 26 maggio 1965, n. 590): milioni 58.000; al fondo di dotazione E.N.I. (legge 19 settembre 1964, n. 789): milioni 20.500; al fondo di dotazione I.R.I. (legge 19 settembre 1964, n. 790): milioni 20.500; al fondo di dotazione E.F.I.M. (legge 5 novembre 1964, n. 1176): milioni 2.500; ai fondi di rotazione presso l'Isveimer, l'Irfis ed il Cis (legge 1° febbraio 1965, n. 60): milioni 27.750;

— dall'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, modificato con decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 513, recanti ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (+ milioni 82.533,6, di cui milioni 7.703,6 per interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'art. 85, primo comma, del predetto decreto-legge n. 976);

legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (+ milioni 83.624,3, di cui milioni 3.624,3 in dipendenza degli interessi dovuti per la contrazione di nuovi mutui previsti dalla legge stessa);

legge 11 giugno 1962, n. 588, riguardante il piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (+ milioni 2.500);

legge 28 febbraio 1967, n. 126, recante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera per la loro tutela storico-artistica (+ milioni 1.500);

legge 25 novembre 1964, n. 1280, che ha disposto provvidenze a favore del Comune di Roma (+ milioni 1.060);

legge 31 ottobre 1966, n. 952, sul completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) (+ milioni 1.000);

legge 5 aprile 1966, n. 182, relativa alla concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.) (+ milioni 18.765);

legge 11 giugno 1967, n. 442, concernente la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui agli articoli 20, lettera c) e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, ed agli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (+ milioni 6.000);

legge 15 febbraio 1967, n. 38, di proroga della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni ed integrazioni, per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole imprese (+ milioni 6.000; di cui milioni 2.000 vengono autorizzati con l'art. 104 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1968);

legge 13 maggio 1965, n. 494, che ha stabilito la misura del contributo da corrispondere al Comitato nazionale per l'energia nucleare (+ milioni 1.500);

legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (+ milioni 42.607, di cui milioni 28.157 per interessi e spese sui mutui contratti e da contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento dei provvedimenti medesimi);

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 24 dicembre 1966, n. 1276, relativa alla proroga a favore dell'U.N.I.R.E. dello abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore ed al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli (+ milioni 2.700);

legge 29 aprile 1967, n. 230, relativa all'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967, per l'ammortamento dei mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'art. 120 di detta legge, per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 1° febbraio 1965, n. 60; 2 novembre 1964, n. 1132; 26 maggio 1965, n. 590; 19 settembre 1964, nn. 789 e 790; 5 novembre 1964, n. 1176, per conferimenti a fondi di dotazione ed a fondi di rotazione (+ milioni 10.000);

legge 5 aprile 1966, n. 177, sull'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) (+ milioni 3.566,7, per interessi sui mutui da contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'aumento di detto fondo).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro:

— la somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri stipulati a' termini dell'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche (+ milioni 3.000);

— le maggiori somme destinate allo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (+ milioni 2.112,8);

— la maggiore somma da versare a reintegro del fondo intestato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti (+ milioni 1.379,2).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, tra le altre, le leggi:

— 10 luglio 1962, n. 890, concernente integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria (— milioni 12.500; come si è già accennato, nel fondo globale per il 1968 sono accantonati milioni 20.000 per ulteriori interventi a favore della predetta regione);

— 6 luglio 1964, n. 608, relativa all'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno (— milioni 10.000);

— 18 agosto 1962, n. 1360, recante disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati (— milioni 7.000; per la proroga di dette provvidenze, nel cennato fondo globale sono accantonati milioni 14.000);

— 23 maggio 1964, n. 404, che ha disposto provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura (— milioni 5.000);

— 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (— milioni 1.250);

— decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889, concernente la costituzione di un fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (— milioni 2.500);

— 6 dicembre 1964, n. 1319, che ha disposto la concessione di contributi straordinari nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (— milioni 1.000; per l'aumento del contributo ordinario, sul fondo globale per il 1968 sono accantonati milioni 1.800);

— 6 marzo 1965, n. 258, riguardante il contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (E.L.D.O.) (— milioni 1.200; sul fondo speciale per il 1968 è accantonata la somma di milioni 5.400 quale quota di partecipazione italiana, in relazione ai maggiori oneri per l'attuazione dei programmi dell'Organizzazione).

In senso riduttivo incidono anche, tra le altre, la diminuita entità degli interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 (— milioni 1.078), nonché l'eliminazione dello stanziamento iscritto nell'anno 1967 per provvedere alle spese per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 871, concernente, tra l'altro, delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dal Trattato della Comunità economica europea (C.E.E.) (— milioni 23.000; per gli oneri connessi con l'attuazione della terza tappa del Mercato comune relativamente alle contribuzioni al F.E.O.G.A., nel fondo globale 1968 sono accantonati milioni 114.700).

XI. — ONERI NON RIPARTIBILI.

Questo gruppo inquadra le spese non attribuibili in modo specifico ad alcuna voce funzionale. In esso sono, pertanto, considerate, tra l'altro, le spese per interessi di debiti pubblici, quelle per interventi a favore della finanza regionale e locale, le spese per la liquidazione degli oneri di guerra e per l'esecuzione del trattato di pace; le restituzioni ed i rimborsi di tributi, le vincite al lotto e l'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico.

In detto gruppo trovano, inoltre, considerazione i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle imprevedute, nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme che, dopo il compimento dell'*iter* legislativo dei relativi provvedimenti, saranno trasferite alle competenti voci funzionali ed economiche.

Il complessivo importo di miliardi 2.321,8 previsto per questo gruppo per il 1968 concerne:

— le *spese per interessi di debiti pubblici* (miliardi 306,1) riguardanti, soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (miliardi 118,9); gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (miliardi 65); gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (miliardi 84) e quelli sui certificati di credito (miliardi 23,4);

— le *spese per interventi a favore della finanza regionale e locale* (miliardi 661,6, di cui miliardi 268 per interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e miliardi 393,6 per interventi a favore delle provincie e dei comuni).

Relativamente alle Regioni è da porre in evidenza che dell'indicato importo, miliardi 140 si riferiscono alla regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana, miliardi 28 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, miliardi 100 concernono il fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

— le devoluzioni a favore dei comuni e delle provincie dell'imposta generale sulla entrata (miliardi 178,3);

— quelle a favore dei comuni sul provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (miliardi 28);

— le devoluzioni a favore delle provincie dei tre quinti dell'addizionale a tributi vari (miliardi 69,6) e del terzo delle tasse di circolazione (miliardi 50).

È anche da far presente che gli interventi in parola considerano il fondo di miliardi 35,3 destinato alla concessione a favore dei Comuni e delle Provincie dei contributi previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 637, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1966, 1967 e 1968; la somma di miliardi 19,1 da erogare, ai sensi della legge

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27 gennaio 1962, n. 7, per contributo a favore del comune di Napoli, nonché per l'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci del Comune medesimo per gli esercizi dal 1946 al 1960; quella di miliardi 4,3 per l'ammortamento di mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso, nonché il contributo annuo ordinario di miliardi 5 a favore del Comune di Roma disposto dalla legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica;

— le *spese per la liquidazione di oneri di guerra* (miliardi 24) riguardanti, essenzialmente, le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, esclusi quelli per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione;

— le *spese per l'esecuzione del trattato di pace* (miliardi 5,7) concernenti, essenzialmente, gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche relative al Trattato ed agli accordi internazionali ad esso connessi;

— *altri oneri diversi* (miliardi 421,3), tra i quali sono da segnalare: le restituzioni ed i rimborsi (miliardi 342,7, di cui miliardi 200 per rimborso I.G.E. sui prodotti esportati), le vincite al lotto (miliardi 63) e l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 11);

i *fondi di riserva e speciali*, ammontanti a miliardi 903,1, concernenti, essenzialmente: per miliardi 23 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle impreviste; per miliardi 9,7 il fondo per le occorrenze relative al Territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel Territorio medesimo; per miliardi 22 un fondo da ripartite tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, misura determinata ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1967 sulla base della variazione registrata dall'indice del costo della vita; per miliardi 39,4 un fondo da ripartire per l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale; per miliardi 31,3 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni per l'applicazione dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario; per miliardi 13,8 la somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali; per miliardi 7 un fondo pure da ripartire tra le diverse Amministrazioni per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti statali, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749; per miliardi 7,3 un fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e, per miliardi 749,6, le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso. Quest'ultimo importo si ripartisce tra le diverse Amministrazioni come segue:

Tesoro	miliardi 108 3
Finanze	» 1,2
Bilancio	» 0,5
Giustizia	» 1,6
Esteri	» 10,5
Istruzione	» 14,3
Interno	» 29,7

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lavori pubblici	miliardi	121,2
Trasporti e Aviazione civile	»	17,2
Agricoltura	»	188,6
Industria	»	10,3
Lavoro	»	89,1
Commercio estero	»	1,8
Marina mercantile	»	14,4
Partecipazioni statali	»	13,3
Sanità	»	23,2
Turismo	»	18,1
Amministrazioni diverse	»	86,3
		<hr/>
		miliardi 749,6
		<hr/>

Il gruppo di oneri di che trattasi presenta, rispetto al 1967, un aumento netto di milioni 119.030,6, dovuto, tra l'altro:

— ai maggiori interventi a favore della finanza regionale e locale (+ milioni 68.787,3), connessi con la prevista espansione dei cespiti di entrata a cui la massima parte delle spese in parola vengono commisurate;

— alle maggiori occorrenze per le restituzioni ed i rimborsi di tributi (+ milioni 95.920,4 di cui milioni 47.000 per rimborsi i.g.e. sui prodotti esportati; milioni 23.750 per rimborso dei prelievi agricoli in applicazione anche del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito in legge 20 dicembre 1966, n. 1119, sull'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi; milioni 8.000 per rimborsi all'esportazione per i prodotti ortofrutticoli in applicazione del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1967, n. 267; milioni 9.700 per restituzioni di imposte dirette e milioni 3.490,4 per rimborsi per talune merci, risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, esportate verso Paesi terzi o verso altro Stato membro della C.E.E., ai sensi del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504);

— alle maggiori somme per le vincite al lotto ed alle lotterie (+ milioni 12.600);

— alle maggiori spese per interessi di debiti pubblici (+ milioni 36.672,3) in relazione al carico degli interessi sui buoni del tesoro poliennali (+ milioni 20.369,4, di cui milioni 18.470 per interessi e premi sui buoni del tesoro novennali 5 per cento a premi di scadenza 1° ottobre 1975, emessi ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 626, che proroga l'efficacia delle norme sulla assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie); sulle somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (+ milioni 7.500) e sui certificati di credito (+ milioni 6.179,9, in dipendenza, essenzialmente, dei certificati di credito da emettere in applicazione del diano richiamato decreto-legge n. 80 del 1967, convertito, con modificazioni, in legge n. 267 del 13 maggio 1967, relativo all'attuazione degli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli);

— alla somma da erogare per la concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito di provvedimenti di espropriazione adottati dal Governo tunisino, in applicazione della legge 5 giugno 1967, n. 414 (+ milioni 1.000);

— alla minore entità del fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni, in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività ed in quiescenza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1968 (— milioni 14.000).

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE.

Le spese correnti ed in conto capitale — già considerate sotto il profilo funzionale — si presentano sotto l'aspetto economico come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente anno finanziario:

	Previsioni anno 1967		Previsioni anno 1968		Differenze	
	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le pro- porzioni percen- tuali
<i>Spese correnti</i>						
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	27.910 -	0,3	28.410 -	0,3	+ 500 -	»
Personale in attività di servizio	2.331.543,9	27,3	2.556.383,9	26,5	+ 224.840 -	0,8
Personale in quiescenza	492.642,6	5,8	514.614,6	5,3	+ 21.972 -	0,5
Acquisto di beni e servizi	804.757,7	9,4	893.671,4	9,3	+ 88.913,7 -	0,1
Trasferimenti	2.127.805,1	25 -	2.468.535,1	25,5	+ 340.730 -	0,5
Interessi	349.324,8	4,1	437.690,8	4,5	+ 88.366 -	0,4
Poste correttive e compensative delle entrate	314.131,3	3,7	427.052 -	4,4	+ 112.920,7 +	0,7
Ammortamenti	12.488 -	0,2	13.827 -	0,2	+ 1.339 -	»
Somme non attribuibili	768.530,5	9 -	473.668,3	4,9	- 294.862,2 -	4,1
	7.229.133,9	84,8	7.813.853,1	80,9	+ 584.719,2 -	3,9
<i>Spese in conto capitale</i>						
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	73.459,5	0,9	131.843,2	1,4	+ 58.383,7 +	0,5
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	8.347 -	0,1	8.621 -	0,1	+ 274 -	»
Trasferimenti	957.532 -	11,2	1.148.658,9	11,8	+ 191.126,9 +	0,6
Partecipazioni azionarie e conferimenti	2.000 -	»	63.265 -	0,6	+ 61.265 +	0,6
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	3.790 -	»	86.090 -	0,9	+ 82.300 -	0,9
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	32.577 -	0,4	21.590 -	0,3	- 10.987 -	0,1
Somme non attribuibili	219.937 -	2,6	389.746,6	4 -	+ 169.809,6 +	1,4
	1.297.642,5	15,2	1.849.814,7	19,1	+ 552.172,2 +	3,9
	8.526.776,4	100 -	9.663.667,8	100 -	+ 1.136.891,4	»

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ripartizione per Ministeri delle spese predette risulta dall'allegato 2 al quadro generale riassuntivo.

Qui di seguito le spese in questione vengono esaminate per singoli aggregati.

SPESE CORRENTI

SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO.

In questa categoria sono considerate le spese relative al funzionamento degli Organi costituzionali: Presidenza della Repubblica, Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, spese che per il 1968 sono previste in miliardi 28,4 con un aumento di miliardi 0,5 rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario.

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.

La categoria in questione raggruppa le spese relative alle competenze in denaro da corrispondere ai dipendenti in attività di servizio quale corrispettivo delle prestazioni da essi rese.

Il bilancio per il 1968 include, a tal fine, stanziamenti per milioni 2.556.383,9 (pari al 26,5 per cento della complessiva spesa corrente ed in conto capitale), ivi compreso un fondo di milioni 600 per l'attuazione dei provvedimenti da emanare, ai sensi dell'art. 13 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, per l'istituzione dei ruoli organici del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Prescindendo da tale fondo, il residuale importo di milioni 2.555.783,9, si ripartisce come appresso tra le diverse categorie di personale, tenuto conto della natura degli assegni da corrispondere:

	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri pre- videnziali	Totale
	(milioni di lire)			
Personale civile	522.907,7	85.323,6	25.630 -	633.861,3
Personale militare (compreso quello dei Corpi di polizia e degli altri Corpi armati)	555.010,1	54.665 -	15.695 -	625.370,1
Personale insegnante	1.102.049,8	17.552,8	73.189,9	1.192.792,5
Personale operaio	95.442 -	3.394,9	4.923,1	103.760 -
	<u>2.275.409,6</u>	<u>160.936,3</u>	<u>119.438 -</u>	<u>2.555.783,9</u>

I predetti importi non includono le analoghe spese recate da provvedimenti legislativi in corso considerate negli appositi fondi speciali.

Rispetto alle corrispondenti spese previste per l'anno 1967, si ha un maggiore onere complessivo netto di miliardi 224,8, dipendente, per la quasi totalità, oltre che dalle maggiori occorrenze in relazione allo stato di fatto del personale, dall'applicazione della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, modificata dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62, recante l'istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento uni-

versitario e degli assistenti volontari e della legge 15 luglio 1966, n. 585, relativa all'istituzione del ruolo dei professori aggregati per le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché dalla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1967, con decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1966. (In relazione all'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1968, della misura della predetta indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza — stabilito, con decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1967 emanato ai sensi della legge n. 324 del 1959, — nella categoria « *Somme non attribuibili* » è compreso apposito fondo di miliardi 22 da ripartire tra i diversi Ministeri).

PERSONALE IN QUIESCENZA.

Le spese relative ai trattamenti a favore del personale cessato dal servizio attivo, siano o meno essi di carattere ricorrente, sono previste per il 1968 in milioni 514.614,6 (5,3 per cento del totale delle spese correnti ed in conto capitale).

Rispetto ai corrispondenti stanziamenti del bilancio per l'anno finanziario 1967, si ha una maggiore spesa di miliardi 22, essenzialmente dovuta all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio allo stato degli impegni in atto ed alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante dal 1° gennaio 1967.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Questo aggregato considera le erogazioni che rappresentano il corrispettivo pagato dall'Amministrazione in correlazione ad un servizio o ad un bene ricevuto, esclusi quelli aventi carattere di investimento.

La complessiva spesa di miliardi 893,7 (rispetto a miliardi 804,8 del 1967), riguarda, soprattutto, il settore della *Difesa nazionale* (miliardi 528,9) e quelli dell'*Amministrazione generale* (miliardi 108,7), dell'*Istruzione e cultura* (miliardi 73,4) e della *Sicurezza pubblica* (miliardi 62,1).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario queste spese presentano un aumento di miliardi 88,9 essenzialmente determinato dalle maggiori occorrenze per l'*istruzione e la cultura* (+ miliardi 42,9), per la *difesa nazionale* (+ miliardi 9,6), per l'*Amministrazione generale* (+ miliardi 21,1) e per *azione ed interventi nel campo sociale* (+ miliardi 6,9).

TRASFERIMENTI CORRENTI.

La categoria considera le erogazioni (escluse quelle aventi fini d'investimento), effettuate dallo Stato a favore di altri soggetti, senza una diretta controprestazione.

Il bilancio per il 1968 reca a tale titolo spese per miliardi 2.468,5, pari al 25,5 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Esse riguardano, soprattutto, *azione ed interventi nel campo sociale* (miliardi 991,6), *trasporti e comunicazioni* (miliardi 332,5), il settore dell'*Istruzione e della cultura* (miliardi 254) e *azione ed interventi nel campo economico* (miliardi 37,4).

Altri miliardi 713, riguardanti *oneri non ripartibili*, concernono, per la più gran parte, devoluzioni di cespiti erariali a favore di Regioni, provincie, comuni ed altri enti.

L'incremento netto di miliardi 340,7 riguarda soprattutto i settori relativi agli *interventi nel campo sociale* (+ miliardi 123,2, concernenti, per la quasi totalità, le erogazioni a favore della previdenza sociale e le pensioni di guerra), agli *oneri non ripartibili* (+ miliardi 101, riguardanti le cennate devoluzioni di cespiti erariali a favore di Regioni, provincie, comuni ed altri enti), all'*amministrazione generale* (+ miliardi 21), ai *trasporti e comunicazioni* (+ miliardi 37) e all'*istruzione e cultura* (+ miliardi 74,8).

INTERESSI.

Questa categoria considera le spese relative sia agli interessi per il debito pubblico dello Stato, sia quelle per interessi sui mutui contratti dallo Stato con Enti ed Istituti.

La spesa di miliardi 437,7 prevista per il 1968 (4,5 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale), riguarda, essenzialmente, interessi di debiti pubblici.

L'aumento di miliardi 88,4 è connesso, oltre che con le maggiori spese per *interessi di debiti pubblici* (+ miliardi 36,6), con le accresciute esigenze per *azione ed interventi nel campo economico* (+ miliardi 50,8, in dipendenza, soprattutto, degli interessi sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per finalità di carattere economico).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE.

In questo aggregato sono incluse le spese che rettificano il gettito delle entrate (quali le restituzioni di tributi), le vincite al lotto, nonché altre assegnazioni che trovano corrispondenza in equivalenti entrate.

A tale titolo il bilancio per il 1968 include spese per miliardi 427,1, riguardanti, per la più gran parte, restituzione e rimborsi di tributi.

L'incremento di miliardi 112,9 è, essenzialmente, determinato dalle cennate maggiori occorrenze per restituzioni e rimborsi di tributi (+ miliardi 95,9) e per le vincite al lotto ed alle lotterie (+ miliardi 12,6).

AMMORTAMENTI.

In ottemperanza al criterio introdotto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1968, è considerata, tra le spese correnti, la posta relativa all'ammortamento di beni patrimoniali di milioni 13.827.

In corrispondenza di tale posta tra le entrate del titolo III — *alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti* — è, come già detto, compreso un uguale importo di milioni 13.827.

L'aumento di miliardi 1,3 è in relazione all'aggiornamento delle quote di ammortamento.

SOMME NON ATTRIBUIBILI.

In questa categoria sono comprese le dotazioni non specificatamente collocabili nelle voci dianzi considerate (quali i fondi di riserva), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

La spesa di miliardi 473,7, riguarda precipuamente per miliardi 399,2 i predetti accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso, per miliardi 23 i fondi di riserva e per miliardi 22, il già cennato fondo da ripartire tra i diversi Ministeri in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza dal 1° gennaio 1968.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La contrazione di miliardi 294,9 è essenzialmente, determinata dai minori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso comportanti spese di parte corrente

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste in milioni 1.849.814,7, considerano tutte le erogazioni per investimenti sia diretti che indiretti, nonché quelle per la concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive. Queste ultime, previste per il 1968 in milioni 39.590, concernono, soprattutto, l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 11) e le somme da anticipare per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali (miliardi 20,1).

Il restante importo di milioni 1.810.224,7, ivi compresi gli accantonamenti sull'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, concernono spese di investimento, riguardanti:

— beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	per milioni	131.843,2
— beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato	» »	8.621 -
— trasferimenti in conto capitale	» »	1.148.658,9
— partecipazioni azionarie e conferimenti	» »	63.265 -
— concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	» »	86.090 -
— somme non attribuibili	» »	371.746,6
		milioni 1.810.224,7

Sotto il profilo funzionale, le spese di che trattasi si ripartiscono come al prospetto che segue, nel quale le spese medesime vengono poste a raffronto con quelle comprese nel bilancio del corrente anno finanziario:

	Previsioni per l'anno finanziario 1967	Previsioni per l'anno finanziario 1968	Differenze
	—	—	—
		(milioni di lire)	
— Amministrazione generale	5.877 -	8.930 - +	3.053 -
— Difesa nazionale	2.932,2	3.367,1 +	434,9
— Giustizia	2.000 -	2.600 - +	600 -
— Sicurezza pubblica	—	1.000 - +	1.000 -
— Istruzione e cultura	78.596,6	93.241,5 +	14.644,9
— Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	107.163 -	106.951 - —	212 -
— Azione ed interventi nel campo sociale	47.950 -	63.186,3 +	15.236,3
— Trasporti e comunicazioni	276.033,3	334.650,4 +	58.617,1
— Azione ed interventi nel campo economico	524.576,4	824.551,8 +	299.975,4
— Oneri non ripartibili	211.437 -	371.746,6 +	160.309,6
	1.256.565,5	1.810.224,7 +	553.659,2

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne, in particolare, il settore dell'*istruzione e cultura*, va precisato che l'importo di miliardi 93,2 riguarda, in massima parte, contributi per opere di edilizia scolastica e spese per la ricerca scientifica.

Circa l'importo di miliardi 63,2 riguardante gli *interventi nel campo sociale*, il medesimo si riferisce, per la quasi totalità, all'esecuzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (miliardi 41,5) ed al contributo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (miliardi 20).

Relativamente ai *trasporti e comunicazioni*, la spesa di miliardi 334,7 concerne, principalmente, interventi per opere stradali (miliardi 218, di cui miliardi 134,8 da corrispondere all'A.N.A.S.), il settore delle ferrovie (miliardi 61,2, di cui miliardi 45,2 per rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti ferroviari e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria) e quello dei trasporti marittimi (miliardi 47,1, di cui miliardi 32 per opere marittime e miliardi 10 per contributi, previsti dalla legge 29 novembre 1965, n. 1372, a favore delle costruzioni navali).

Per quanto riguarda gli *interventi nel campo economico*, la previsione di miliardi 824,6 concerne, essenzialmente: l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare (miliardi 303); l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (miliardi 35); l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 92,6, di cui miliardi 4,4 per la riparazione di danni bellici); le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 29,2, di cui miliardi 5,1 per la riparazione di danni bellici); gli interventi a favore dell'agricoltura (miliardi 147,9, di cui miliardi 134,8 per opere di bonifica e miglioramento fondiario e miliardi 10,3 per la zootecnia, la caccia e la pesca); il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (miliardi 32,5); gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 15,3) e quelli per l'industria e il commercio (miliardi 123,8); la somma da versare per la costituzione presso gli istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 — Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale « I.S.V.E.I.MER. »; Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia « I.R.F.I.S. » e Credito industriale sardo « C.I.S. » — di fondi di rotazione per mutui alle piccole e medie industrie (miliardi 27,8); il conferimento ai fondi di dotazione dell'E.N.I. (miliardi 20,5) e dell'I.R.I. (miliardi 20,5).

Infine, relativamente agli *oneri non ripartibili*, l'importo di miliardi 371,7 concerne, per miliardi 39,3 il fondo da ripartire per l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale e, per miliardi 332,4, i già cennati accantonamenti in relazione a provvedimenti legislativi in corso, tra cui si ricordano quelli riguardanti: l'esecuzione di opere di sistemazione a difesa del suolo (miliardi 100); il contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana (miliardi 42); provvedimenti straordinari per la Calabria (miliardi 20); interventi in favore dei territori montani (miliardi 14); provvedimenti a favore dell'industria cantieristica navale (miliardi 12); costruzione dell'autostrada senza pedaggio Palermo-Catania (miliardi 11,8); costruzione di case per i senzatetto (miliardi 10); costruzione di strade statali (miliardi 10); contributi a favore della edilizia sovvenzionata e agevolata (miliardi 9); ricostruzione e rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 in Irpinia (miliardi 8); esecuzione di opere per lo sviluppo della elettrificazione nelle zone rurali (miliardi 7); ampliamento e completamento dell'aeroporto di Fiumicino (miliardi 5); aumento dei capitali dell'A.M.M.I. (miliardi 5) e della Cogne (miliardi 4); aumento del fondo di dotazione dell'E.F.I.M. (miliardi 4) e provvidenze per lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica (miliardi 5).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rispetto alle analoghe spese considerate nel bilancio per il 1967, quelle per il prossimo anno finanziario presentano un aumento netto di miliardi 553,7, pari al 44,1 per cento, essenzialmente da attribuire: alla diretta considerazione in bilancio, come più volte accennato, delle spese per conferimenti a fondi di rotazione e di dotazione (+ miliardi 129,3), alle spese per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (+ miliardi 101,6), alle maggiori somme da versare alla Cassa per il Mezzogiorno (+ miliardi 73), nonché alle maggiori somme accantonate nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, tra i quali si citano quelli concernenti: l'esecuzione di opere di sistemazione del suolo (+ miliardi 100); la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Palermo-Catania (+ miliardi 11,8); la costruzione di case per i senza tetto (+ miliardi 10); l'aumento del fondo contributi interessi sulle operazioni di credito artigiano (+ miliardi 4); il fondo di rotazione per iniziative economiche in Trieste e Gorizia (+ miliardi 4); il fondo garanzia autostrade (+ miliardi 4); la costruzione di strade statali (+ miliardi 10); il nuovo limite di impegno per la concessione di contributi per opere ospedaliere (+ miliardi 3); l'ammmodernamento ed il potenziamento delle ferrovie Circumvesuviana (+ miliardi 4) e Calabro-Lucane (+ miliardi 4); l'esecuzione di opere per lo sviluppo dell'elettrificazione nelle zone rurali (+ miliardi 7); i cennati aumenti dei capitali dell'A.M.M.I. (+ miliardi 5), della Cogne (+ miliardi 4) e dell'E.F.I.M. (+ miliardi 4).

Gli stanziamenti predetti includono spese relative ad interventi che hanno già esplicito la loro azione stimolatrice, od hanno iniziato ad esplicitarla, in precedenti esercizi finanziari, continuando ad interessare il bilancio con effetti protratti. Le altre spese attengono, in gran parte, a stanziamenti intesi a stimolare l'attività economica nazionale. Con essi verranno assicurati correlativi notevoli interventi aggiuntivi.

RIMBORSO DI PRESTITI

Come si è già accennato, il bilancio per l'anno finanziario 1968 reca, per oneri relativi a rimborso di prestiti, stanziamenti per milioni 147.118,3. Essi riguardano, soprattutto:

— l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 15,7, di cui: miliardi 9 per i prestiti della ricostruzione 3,50 e 5 per cento; miliardi 3 per la riforma fondiaria redimibile 5 per cento; miliardi 2 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento Trieste e miliardi 1 per il debito redimibile 5 per cento 1954 per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace);

— l'ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, ai termini della legge 2 giugno 1961, n. 454 (miliardi 20,4);

— il rimborso dei certificati di credito emessi ai sensi della legge 23 agosto 1962, numero 1335 per la regolazione delle somme da versare al fondo adeguamento pensioni dello I.N.P.S. (miliardi 23);

— le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti, ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con il consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento dei provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (miliardi 14,4);

— l'annualità di rimborso dei certificati speciali di credito emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari con le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (miliardi 6);

— la quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento dei mutui contratti, ai termini della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, con il Consorzio di credito per le opere pub-

bliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (miliardi 5);

— le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di apporti a favore della Cassa per il Mezzogiorno (miliardi 4,6);

— le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti, ai sensi della legge 5 aprile 1966, n. 177, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, per l'aumento del fondo di dotazione dell'E.N.I. (miliardi 4,9);

— le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1965, nel 1966 e nel 1967 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti per provvedere alle spese per conferimenti a fondi di rotazione e di dotazione nonché a quelle di cui all'art. 85 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (miliardi 12,9);

— le somme dovute agli Stati Uniti d'America ad estinzione dei mutui per l'acquisto di materiali residuati di guerra, comprese le somministrazioni in lire italiane da effettuarsi in dipendenza del paragrafo 3, lettera *c*), dell'Accordo Bonner-Corbino e del paragrafo *g*), n. 2, dell'Accordo Taff-Del Vecchio, entrambi relativi ai predetti materiali (miliardi 2,5).

ALLEGATI

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

SVILUPPO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1968
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE DELL'ANNO 1967

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
(milioni di lire)			
ENTRATE TRIBUTARIE			
<i>Imposte sul patrimonio e sul reddito:</i>			
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	1.160.000 -	1.260.000 -	+ 100.000 -
Imposta sul reddito dominicale dei terreni	3.500 -	3.500 -	—
Imposta sui fabbricati	24.000 -	26.000 -	+ 2.000 -
Imposta speciale sui redditi dei fabbricati di lusso	1.500 -	1.500 -	—
Imposte sulle società e sulle obbligazioni	180.000 -	220.000 -	+ 40.000 -
Ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distri- buiti dalle società	50.000 -	40.000 -	— 10.000 -
Imposta complementare progressiva	229.000 -	250.000 -	+ 21.000 -
Addizionale all'imposta complementare progressiva	1.500 -	—	— 1.500 -
Imposta sui giuochi di abilità e sui concorsi pro- nostici: quota del 35 per cento	5.950 -	6.370 -	+ 420 -
Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi delle attività di giuoco e dei concorsi pronostici	1.300 -	1.400 -	+ 100 -
Imposta sulle successioni e donazioni e imposta sul valore netto globale	95.000 -	106.000 -	+ 11.000 -
Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio	3.000 -	2.000 -	— 1.000 -
Addizionale 5 per cento E.C.A.	98.800 -	109.300 -	+ 10.500 -
Quota dell'aumento dell'addizionale E.C.A. riservato all'Erario	92.920 -	102.900 -	+ 9.980 -
Somma da provvedersi mediante provvedimento di carattere tributario (a)	48.000 -	—	— 48.000 -
Entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177 (a) . .	45.000 -	98.000 -	+ 53.000 -
Entrate eventuali e diverse	900 -	1.400 -	+ 500 -
	<u>2.040.370 -</u>	<u>2.228.370 -</u>	<u>+ 188.000 -</u>
<i>Tasse ed imposte sugli affari:</i>			
Imposta generale sull'entrata	1.550.000 -	1.500.000 -	— 50.000 -
Imposta di registro	290.000 -	315.000 -	+ 25.000 -
Imposta ipotecaria	52.000 -	54.000 -	+ 2.000 -
Addizionale 5 per cento E.C.A.	13.750 -	14.000 -	+ 250 -

(a) La previsione di miliardi 48 relativa al 1967, si riferiva al provvedimento allora in corso concernente proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177. Essendosi tale provvedimento concretato in legge 19 marzo 1967, n. 356, la previsione relativa al 1968 è indicata nell'apposita voce.

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Quota dell'aumento dell'addizionale E.C.A. riservato all'Erario	11.000 -	11.000 -	—
Somma da provvedersi mediante provvedimento di carattere tributario (a)	16.000 -	250.000 -	+ 234.000 -
Imposte di bollo	250.000 -	240.000 -	— 10.000 -
Imposte in surrogazione del registro e del bollo	55.000 -	66.000 -	+ 11.000 -
Imposta sulla pubblicità	12.000 -	14.000 -	+ 2.000 -
Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati	120.000 -	160.000 -	+ 40.000 -
Tasse sulle concessioni governative	97.000 -	95.000 -	— 2.000 -
Tasse automobilistiche	135.000 -	150.000 -	+ 15.000 -
Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli	6.750 -	7.400 -	+ 650 -
Tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione	81.000 -	96.000 -	+ 15.000 -
Imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono	1.300 -	1.700 -	+ 400 -
Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse	36.170 -	42.800 -	+ 6.630 -
Imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 25 per cento	4.250 -	4.550 -	+ 300 -
Tasse di pubblico insegnamento e relative alla istruzione superiore	7.720 -	8.200 -	+ 480 -
Tasse di bollo sui documenti di trasporto	12.000 -	12.000 -	—
Tasse di bollo sulle carte da gioco	1.500 -	1.600 -	+ 100 -
Entrate derivanti dall'addizionale e dal diritto addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67	5.000 -	5.000 -	—
Entrate eventuali diverse	350 -	400 -	+ 50 -
	2.757.790 -	3.048.650 -	+ 290.860 -
<i>Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane:</i>			
Dogane e diritti marittimi	231.000 -	250.000 -	+ 19.000 -
Sovrimposte di confine	34.100 -	34.100 -	—
Sovrimposta di confine sugli olii di oliva	—	500 -	+ 500 -
Diritti per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate	26.000 -	28.000 -	+ 2.000 -

(a) La previsione di miliardi 16 relativa al 1967, si riferiva al provvedimento allora in corso concernente modifiche, in materia d'imposta generale sull'entrata, al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola. Essendosi tale provvedimento concretato in legge 31 ottobre 1966, n. 941, il gettito per il 1968 è compreso nella voce « imposta generale sull'entrata ».

La previsione di miliardi 250 relativa al 1968, concerne il provvedimento in corso, riguardante la proroga dell'addizionale all'i.g.e., istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162; il gettito di tale addizionale per l'anno 1967 è compreso nella voce « imposta generale sull'entrata ».

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	(milioni di lire)		
Diritto per traffico di perfezionamento della C.E.E. dovuto sui prodotti di origine non comunitaria	1.000 -	1.200 -	+ 200 -
Entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili all'importazione di prodotti da Paesi comunitari e non comunitari	36.000 -	74.000 -	+ 38.000 -
Imposizioni applicabili a talune merci provenienti da Stati membri della C.E.E. e da paesi terzi non comunitari, risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli	—	3.524 -	+ 3.524 -
Imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati	1.030.000 -	1.240.000 -	+ 210.000 -
Somma da provvedersi mediante provvedimenti di carattere tributario (a)	32.000 -	—	— 32.000 -
Imposte sul gas e sull'energia elettrica (a)	41.000 -	95.000 -	+ 54.000 -
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili	27.000 -	31.000 -	+ 4.000 -
Imposta sul gas metano	7.000 -	7.000 -	—
Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche	3.200 -	3.300 -	+ 100 -
Imposta di fabbricazione sulla margarina	2.400 -	500 -	— 1.900 -
Imposta di fabbricazione sugli olii di semi	19.000 -	2.000 -	— 17.000 -
Imposta di fabbricazione sugli olii di oliva	—	3.500 -	+ 3.500 -
Imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine	40.800 -	42.800 -	+ 2.000 -
Imposta sul consumo del caffè	63.000 -	72.000 -	+ 9.000 -
Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè	800 -	800 -	—
Imposte di fabbricazione sugli spiriti	39.500 -	39.500 -	—
Imposta di fabbricazione sulla birra	23.000 -	25.000 -	+ 2.000 -
Imposta sul consumo del cacao	7.000 -	8.000 -	+ 1.000 -
Imposta sul consumo delle banane	25.000 -	28.000 -	+ 3.000 -
Imposta di fabbricazione sui filati	30.000 -	38.000 -	+ 8.000 -
Proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato	12.000 -	14.000 -	+ 2.000 -
Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati	30 -	80 -	+ 50 -
Entrate eventuali diverse	100 -	100 -	—
	<u>1.730.930 -</u>	<u>2.041.904 -</u>	<u>+ 310.974 -</u>
<i>Monopoli:</i>			
Imposta sul consumo dei tabacchi	648.000 -	643.400 -	— 4.600 -
Imposta sul consumo dei sali	20.500 -	20.650 -	+ 150 -
Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette	2.100 -	2.000 -	— 100 -

(a) La previsione di miliardi 32 relativa al 1967, si riferiva al provvedimento allora in corso concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica. Essendosi tale provvedimento concretato in legge 31 ottobre 1966, n. 940, la previsione per il 1968 è indicata nella voce « imposte sul gas e sulla energia elettrica ».

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e proventi della bollatura degli apparecchi di accensione	28.000 -	26.000 -	- 2.000 -
	<u>698.600 -</u>	<u>692.050 -</u>	<u>- 6.550 -</u>
<i>Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:</i>			
Proventi del lotto	109.000 -	135.000 -	+ 26.000 -
Tassa di lotteria	1.500 -	2.000 -	+ 500 -
Proventi delle attività di giuoco	1.180 -	1.200 -	+ 20 -
Entrate eventuali diverse	6,1	12 -	+ 5,9
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 40 per cento	6.800 -	7.280 -	+ 480 -
Entrate derivanti dall'addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67	500 -	1.000 -	+ 500 -
	<u>118.986,1</u>	<u>146.492 -</u>	<u>+ 27.505,9</u>
	<u>7.346.676,1</u>	<u>8.157.466 -</u>	<u>+ 810.789,9</u>
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
Proventi speciali	54.649,8	61.030,7	+ 6.380,9
Proventi di servizi pubblici minori	48.828,6	59.841,1	+ 11.012,5
Proventi di beni dello Stato	22.057,7	22.332,7	+ 275 -
Prodotti netti di Aziende autonome ed utili di gestione	88.120 -	119.470,9	+ 31.350,9
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	6.120,7	5.967,9	- 152,8
Ricuperi, rimborsi e contributi	132.465 -	134.144,1	+ 1.679,1
Partite che si compensano nella spesa	18.144,9	22.544,9	+ 4.400 -
	<u>370.386,7</u>	<u>425.332,3</u>	<u>+ 54.945,6</u>
TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE	<u>7.717.062,8</u>	<u>8.582.798,3</u>	<u>+ 865.735,5</u>
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			
Vendite di beni immobili ed affrancamento di canoni	25.051 -	20.101 -	- 4.950 -
Ammortamento di beni patrimoniali	12.488 -	13.827 -	+ 1.339 -
Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	29.980,4	22.575,5	- 7.404,9
	<u>67.519,4</u>	<u>56.503,5</u>	<u>- 11.015,9</u>
ACCENSIONE DI PRESTITI	<u>1.540 -</u>	<u>21.694,2</u>	<u>+ 20.154,2</u>
	<u>7.786.122,2</u>	<u>8.660.996 -</u>	<u>+ 874.873,8</u>

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

RIEPILOGO PER MINISTERI DELLE PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1968 POSTE A RAFFRONTO
CON QUELLE PER L'ANNO 1967

MINISTERI	PREVISIONI PER L'ANNO FINANZIARIO 1968 (milioni di lire)					Previsioni per l'anno finanziario 1967	Differenze
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale delle spese correnti ed in conto capitale	Rimborso prestiti	In complesso		
Tesoro (escluso il fondo globale)	1.715.507,6 399.201 -	743.786,3 350.396,6	2.459.293,9 749.597,6	129.781,8 15.700 -	2.589.075,7 765.297,6	2.428.882,2 922.270,3	+ - 160.193,5 156.972,7
Finanze	2.114.708,6	1.094.182,9	3.208.891,5	145.481,8	3.354.373,3	3.351.152,5	+ 3.220,8
Bilancio	1.113.763,3	3.112,1	1.116.875,4	5 -	1.116.880,4	978.549 -	+ 138.331,4
Giustizia	2.164,5	»	2.164,5	»	2.164,5	207,5	+ 1.957 -
Esterni	141.308,6	2.600 -	143.908,6	»	143.908,6	140.984,2	+ 2.924,4
Istruzione	70.582,1	2.700 -	73.282,1	127,9	73.410 -	64.530,6	+ 8.879,4
Interno	1.647.051,5	6.537,7	1.653.589,2	»	1.653.589,2	1.365.764,4	+ 287.824,8
Lavori Pubblici	429.383,9	140 -	429.523,9	1.441,7	430.965,6	372.646,2	+ 58.319,4
Trasporti	70.148,4	417.974,4	488.122,8	»	488.122,8	400.272 -	+ 87.850,8
Poste	70.636,4	6.162 -	76.798,4	7,8	76.806,2	64.186,1	+ 12.620,1
Difesa	170,6	»	170,6	»	170,6	168,9	+ 1,7
Agricoltura	1.301.666,3	9.257,5	1.310.923,8	»	1.310.923,8	1.269.845,3	+ 41.078,5
Industria	65.128,2	147.926,4	213.054,6	54,1	213.108,7	169.573,3	+ 43.535,4
Lavoro	8.471,1	61.681 -	70.152,1	»	70.152,1	58.145,7	+ 12.006,4
Commercio Estero	559.016 -	20.300,2	579.316,2	»	579.316,2	477.899,3	+ 101.416,9
Marina mercantile	14.460,8	900 -	15.360,8	»	15.360,8	14.194,7	+ 1.166,1
Partecipazioni Statali	77.908,9	15.326 -	93.234,9	»	93.234,9	91.585,1	+ 1.649,8
Sanità	622,5	45.300 -	45.922,5	»	45.922,5	2.428,9	+ 43.493,6
Turismo	99.576,5	200 -	99.776,5	»	99.776,5	87.368,8	+ 12.407,7
	27.084,9	15.514,5	42.599,4	»	42.599,4	40.724,3	+ 1.875,1
Previsioni per l'anno finanziario 1967	7.813.853,1	1.849.814,7	9.663.667,8	147.118,3	9.810.786,1	8.950.226,8	+ 860.559,3
Differenze	7.229.133,9	1.297.642,5	8.526.776,4	423.450,4	8.950.226,8		
	+ 584.719,2	+ 552.172,2	+ 1.136.891,4	- 276.332,1	+ 860.559,3		

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C

DETTAGLIO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PREVISTE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1968 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI
POSTE A RAFFRONTO CON LE PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 1967

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE			
<i>Spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato:</i>			
Presidenza della Repubblica	3.220 -	3.220 -	—
Assemblee legislative	23.390 -	23.890 -	+ 500 -
Corte costituzionale	800 -	800 -	—
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	500 -	500 -	—
Presidenza del Consiglio dei Ministri	8.828,7	9.203,5	+ 374,8
Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana	1.067,2	1.108,7	+ 41,5
Corte dei Conti	7.458,9	7.697,2	+ 238,3
Avvocatura dello Stato	2.355,9	2.369 -	+ 13,1
Servizi dell'Amministrazione dell'Interno	30.232,4	51.825,1	+ 21.592,7
Altri servizi e spese diverse	1.003,9	2.294,6	+ 1.290,7
	78.857 -	102.908,1	+ 24.051,1
<i>Servizi finanziari:</i>			
Servizi generali	60.618,1	62.836,2	+ 2.218,1
Guardia di finanza	72.826,8	74.986,8	+ 2.160 -
Catasto e servizi tecnici erariali	27.742,6	27.869,2	+ 126,6
Tasse ed imposte indirette sugli affari	41.119 -	41.831,8	+ 712,8
Imposte dirette	29.529,3	30.894,2	+ 1.364,9
Dogane ed imposte di fabbricazione	18.071,2	18.538,8	+ 467,6
Demanio	7.162,6	10.773,3	+ 3.610,7
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	10.209,2	12.225,6	+ 2.016,4
Altri	2.915,4	2.598,5	- 316,9
	270.194,2	282.554,4	+ 12.360,2
<i>Servizi del Tesoro:</i>			
Servizi centrali del Tesoro	71.849,3	92.630 -	+ 20.780,7
Servizi del Provveditorato generale dello Stato	24.439,4	25.019,6	+ 580,2
Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro	17.143,5	17.322,7	+ 179,2

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	(milioni di lire)		
Servizi della Zecca	4.341,2	5.793,2	+ 1.452 -
Ragioneria generale dello Stato	13.728,8	13.986,1	+ 257,3
Altri	106,2	106,2	—
	<u>131.608,4</u>	<u>154.857,8</u>	<u>+ 23.249,4</u>
<i>Servizi del Bilancio e della programmazione economica</i>	<u>207,5</u>	<u>2.164,5</u>	<u>+ 1.957 -</u>
<i>Affari del culto:</i>			
Contributi e concorsi nelle spese a favore della Di- rezione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	19.525,2	19.688,5	+ 163,3
Contributi e concorso dello Stato nella costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e lo- cali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco	4.875 -	5.825 -	+ 950 -
Altre spese	303,4	303,9	+ 0,5
	<u>24.703,6</u>	<u>25.817,4</u>	<u>+ 1.113,8</u>
	<u>505.570,7</u>	<u>568.302,2</u>	<u>+ 62.731,5</u>
SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE			
Servizi generali	171.245,2	173.377,9	+ 2.132,7
Personale militare	240.769,3	254.205,9	+ 13.436,6
Personale civile	137.784 -	141.957,7	+ 4.173,7
Costruzioni, armi ed armamenti	164.463,6	172.059 -	+ 7.595,4
Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni	6.059,7	6,934 -	+ 874,3
Motorizzazione e combustibili	70.693,6	77.480,6	+ 6.787 -
Commissariato	106.538 -	116.313,1	+ 9.775,1
Lavori, demanio e materiali del genio	28.886,4	31.806,3	+ 2.919,9
Sanità	4.900,5	5.234,5	+ 334 -
Servizi speciali	49.570,3	54.979,9	+ 5.409,6
Potenziamento della Difesa	93.973,5	72.168,2	- 21.805,3
Fondo per il finanziamento dei programmi di in- frastrutture da eseguire, nel quadro degli ac- cordi di comune difesa, con contributi multi- nazionali	16.600 -	16.600 -	—
	<u>1.091.484,1</u>	<u>1.123.117,1</u>	<u>+ 31.633 -</u>
SEZIONE III. — GIUSTIZIA			
Servizi generali	28.768,1	28.223 -	- 545,1
Amministrazione giudiziaria	63.323,6	64.747,6	+ 1.424 -
Istituti di prevenzione e di pena	46.539,5	47.903 -	+ 1.363,5

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari	2.000 -	2.600 -	+ 600 -
	<u>140.631,2</u>	<u>143.473,6</u>	<u>+ 2.842,4</u>

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA

Pubblica sicurezza	222.813,7	229.526,1	+ 6.712,4
Arma dei carabinieri	189.091,2	198.516,3	+ 9.425,1
Servizi antincendi	27.612 -	28.899,8	+ 1.287,8
Spese per la costruzione, l'ampliamento ed il com- pletamento di caserme e sedi di servizio per la Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza	—	1.000 -	+ 1.000 -
	<u>439.516,9</u>	<u>457.942,2</u>	<u>+ 18.425,3</u>

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI

Servizi generali	13.733,3	14.002,3	+ 269 -
Rappresentanze all'estero	20.819,1	26.220,9	+ 5.401,8
Relazioni culturali con l'estero	750 -	—	— 750 -
Organismi nazionali ed internazionali	5.198,2	6.187,5	+ 989,3
Partecipazione alla Comunità economica europea .	24.804,1	23.250 -	- 1.554,1
Altre spese diverse	509,5	451,2	- 58,3
	<u>65.814,2</u>	<u>70.111,9</u>	<u>+ 4.297,7</u>

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA

Istruzione pubblica:

Provveditorati agli studi	7.918,5	9.003,5	+ 1.085 -
Scuola materna	4.295 -	4.295 -	—
Istruzione elementare	502.086,5	537.580,8	+ 35.494,3
Scuola popolare	7.223,1	11.409,1	+ 4.186 -
Istruzione secondaria di 1° grado	292.110,5	352.148,3	+ 60.037,8
Istruzione classica, scientifica e magistrale	69.196,6	89.393,6	+ 20.197 -
Istruzione tecnica	168.350,6	214.346,3	+ 45.995,7
Istruzione artistica	16.997,5	22.651,9	+ 5.654,4
Educazione fisica	35.623,5	43.434,7	+ 7.811,2
Istituti di educazione	3.259,5	4.135,5	+ 876 -
Istruzione universitaria	93.195,7	137.858,1	+ 44.662,4
Antichità e belle arti	15.729,9	22.470,2	+ 6.740,3
Accademie, biblioteche e diffusione della cultura .	4.408,5	8.535,1	+ 4.126,6

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	(milioni di lire)		
Istituti vari di educazione ed altre spese diverse .	1.852,7	2.609,9	+ 757,2
Assistenza scolastica	5.020 -	34.172 -	+ 29.152 -
Contributo per l'istruzione pubblica statale di per- tinenza dei Comuni e delle Provincie	50.000 -	55.000 -	+ 5.000 -
Spese per la ricerca scientifica	31.000 -	44.327,5	+ 13.327,5
Edilizia scolastica	46.521 -	46.539 -	+ 18 -
Contributi e spese per la tutela e la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico di opere d'arte	575 -	375 -	- 200 -
Relazioni culturali con l'estero	10.412,9	10.807,8	+ 394,9
Archivi di Stato	3.022,9	4.760,5	+ 1.737,6
Spese generali e diverse	135.620,6	154.132,7	+ 18.512,1
	<u>1.504.420,5</u>	<u>1.809.986,5</u>	<u>+ 305.566 -</u>
<i>Informazioni, teatro e proprietà intellettuale:</i>			
Servizi generali	4.676,1	4.843,2	+ 167,1
Teatro, enti lirici ed altre istituzioni teatrali e musi- cali	11.713,4	12.962,5	+ 1.249,1
Radiotelediffusione	72.562,5	87.075 -	+ 14.512,5
	<u>88.952 -</u>	<u>104.880,7</u>	<u>+ 15.928,7</u>
	<u>1.593.372,5</u>	<u>1.914.867,2</u>	<u>+ 321.494,7</u>
SEZIONE VII. — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI			
Edilizia economica e popolare	53.242,1	53.383,9	+ 141,8
Annualità dovuta alla Gestione case per lavoratori	17.000 -	22.000 -	+ 5.000 -
Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni mi- litari, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	1.076,3	1.097,5	+ 21,2
Contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 .	7.500 -	—	— 7.500 -
Contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed e- dilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Mon- ti di credito su pegno, per la copertura della dif- ferenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mu- tuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, con- vertito, con modificazioni, nella legge 1° novem- bre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari	10.500 -	10.500 -	—
Ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra	14.359,6	14.359,6	—

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni per l'anno finanziario 1967	Previsioni per l'anno finanziario 1968	Differenze
	(milioni di lire)		
Costruzione di case per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto, nonché acquisto di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966	—	2.500 -	+ 2.500 -
Costruzione di fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra	2.515 -	2.515 -	—
Costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti	8.069,4	9.044,5	+ 975,1
Costruzione di alloggi per gli abitanti della città vecchia di Bari	750 -	375 -	— 375 -
Costruzione di fabbricati per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta	494 -	415,3	— 78,7
Altri interventi minori	220 -	220 -	—
	<u>115.726,4</u>	<u>116.410,8</u>	<u>+ 684,4</u>

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI
NEL CAMPO SOCIALE*Lavoro e previdenza sociale:*

Servizi generali	3.865,1	4.028,5	+ 163,4
Uffici del lavoro e della massima occupazione (incluse le sezioni comunali e frazionali) e centri di emigrazione	24.425,2	25.273,4	+ 848,2
Previdenza ed assistenza	440.339,7	528.420 -	+ 88.080,3
Collocamento della manodopera (incluse le spese per le emigrazioni)	7.496,5	7.924,9	+ 428,4
Orientamento ed addestramento professionale	8.000 -	20.300 -	+ 12.300 -
Cantieri scuola	1.200 -	1.200 -	—
Altre spese diverse	2.527,3	2.564,3	+ 37 -
	<u>487.853,8</u>	<u>589.711,1</u>	<u>+ 101.857,3</u>

Assistenza e beneficenza:

Contributi all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia	23.500 -	24.500 -	+ 1.000 -
Assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani	22.281 -	19.425 -	— 2.856 -
Assistenza ai sordomuti ed ai ciechi	14.150 -	15.150 -	+ 1.000 -
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	16.763 -	16.555 -	— 208 -

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza	24.600 -	24.900 -	+ 300 -
Assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi civili	—	3.000 -	+ 3.000 -
Assistenza a cura dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (incluse le spese generali)	7.687 -	8.827 -	+ 1.140 -
Beneficenza romana	17.317,2	18.324,1	+ 1.006,9
Anticipazioni per il pagamento delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso	7.500 -	—	— 7.500 -
Altri interventi diversi	3.834,8	4.221,1	+ 386,3
	<u>137.633 -</u>	<u>134.902,2</u>	<u>- 2.730,8</u>
<i>Igiene e sanità:</i>			
Servizi generali	14.464,5	15.025,1	+ 560,6
Igiene pubblica e ospedali	13.335 -	14.165,5	+ 830,5
Malattie sociali	25.449 -	35.399 -	+ 9.950 -
Servizi veterinari	5.496 -	5.519 -	+ 23 -
Istituto superiore di sanità	4.413,3	4.446,9	+ 33,6
Acquedotti ed opere ospedaliere, igieniche e sanitarie	38.524,6	41.486 -	+ 2.961,4
Altri servizi	711 -	721 -	+ 10 -
	<u>102.393,4</u>	<u>116.762,5</u>	<u>+ 14.369,1</u>
<i>Servizi delle pensioni di guerra:</i>			
Spese generali	1.558,4	1.702,5	+ 144,1
Pensioni di guerra	266.200 -	291.200 -	+ 25.000 -
Altri assegni	668,2	758,7	+ 90,5
	<u>268.426,6</u>	<u>293.661,2</u>	<u>+ 25.234,6</u>
	<u>996.306,8</u>	<u>1.135.037 -</u>	<u>+ 138.730,2</u>
SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere stradali	63.234,6	75.597,5	+ 12.362,9
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere stradali	7.198,8	7.598,6	+ 399,8

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade:			
— ad integrazione del bilancio	133.219,4	145.648,1	+ 12.428,7
— per l'esecuzione di opere stradali	40.500 -	50.460 -	+ 9.960 -
Contributo alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali	12.300 -	12.600 -	+ 300 -
Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali	2.880 -	3.000 -	+ 120 -
Costruzione di strade ferrate	5.465 -	4.465 -	- 1.000 -
Assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:			
— per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda	90.160,5	93.574,2	+ 3.413,7
— per rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria	41.443,1	45.218 -	+ 3.774,9
— a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico	—	27.700 -	+ 27.700 -
— per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966	—	8.500 -	+ 8.500 -
— per rimborso delle quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	614,7	650,9	+ 36,2
Motorizzazione civile e trasporti in concessione (esclusi gli oneri per le sovvenzioni chilometriche, le spese per i sussidi integrativi di esercizio e quelle per la costruzione di strade ferrate)	8.197,9	14.237,9	+ 6.040 -
Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna	25.500 -	28.000 -	+ 2.500 -

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967 —	Previsioni anno finanziario 1968 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato	11.926 -	13.885 - +	1.959 -
Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto	6.875 -	7.175 - +	300 -
Spese per la riliquidazione a favore della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, dei conti economici delle ferrovie Calabro-Lucane relativi agli anni dal 1947 al 1963	—	3.503 - +	3.503 -
Spese per l'aviazione civile (escluse quelle per la costruzione di campi di aviazione)	6.157,4	6.165,4 +	8 -
Sistemazione e costruzione di campi di aviazione e dei relativi impianti	3.175,5	3.175,5	—
Spese per i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione civile	5.000 -	5.000 -	—
Servizi generali del Ministero dei trasporti e della aviazione civile	699 -	752,1 +	53,1
Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere marittime	20.235 -	29.886,6 +	9.651,6
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere marittime	2.030,1	2.079,2 +	49,1
Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti e delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei medesimi	4.000 -	4.000 -	—
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti	1.014,1	992,6 —	21,5
Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi	68.159 -	67.790,5 —	368,5
Contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili	9.950 -	9.950 -	—
Contributo negli interessi sulle operazioni di credito navale	3.750 -	5.000 - +	1.250 -
Spese per le capitanerie di porto	2.295,7	2.530,5 +	234,8
Servizi generali e diversi del Ministero della marina mercantile ed altri interventi minori	5.551,1	5.784,6 +	233,5
Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche	16.375 -	15.109,1 —	1.265,9

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	(milioni di lire)		
Spese sostenute dal Provveditorato Generale dello Stato per forniture all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi	5.535 -	5.058 -	477 -
Altre spese varie	1.240,7	507,3	733,4
	604.682,6	705.594,6	+ 100.912 -

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI
NEL CAMPO ECONOMICO

Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale	230.000 -	303.000 -	+ 73.000 -
Esecuzione di opere straordinarie in Calabria	12.500 -	—	— 12.500 -
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna	32.500 -	35.000 -	+ 2.500 -
Costruzione di opere straordinarie a pagamento non differito, esclusa la riparazione di danni bellici	33.990 -	88.240 -	+ 54.250 -
Opere a pagamento non differito per la riparazione di danni bellici	3.580,5	4.380,5	+ 800 -
Annualità per opere straordinarie in concessione, sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, esclusi quelli relativi a danni bellici	20.216,9	21.637 -	+ 1.420,1
Annualità e semestralità per spese in dipendenza di danni bellici	4.891,9	5.091,9	+ 200 -
Contributi e concorsi diversi nel settore delle opere pubbliche, compresi quelli in dipendenza di pubbliche calamità	2.207,3	2.456,3	+ 249 -
Manutenzione ordinaria di opere pubbliche	6.225 -	6.700 -	+ 475 -
Servizi generali del Ministero dei lavori pubblici	42.863,9	44.174,4	+ 1.310,5
Bonifica	40.425,8	40.605,8	+ 180 -
Miglioramenti fondiari	21.146,6	98.679,7	+ 77.533,1
Economia montana e forestale	28.114,5	22.633,2	— 5.481,3
Zootecnia, caccia e pesca	17.302,2	11.587,2	— 5.715 -
Altri interventi nel settore dell'agricoltura	1.802,1	1.800,6	— 1,5
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura di cui alla legge n. 454 del 1961	27.867,7	26.789,7	— 1.078 -
Interessi e spese sul mutuo contratto con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi della legge 6 aprile 1965, n. 341, relativa all'aumento di talune autorizzazioni di spesa disposte dalla legge n. 454 del 1961, sul piano verde	2.398,6	2.329,9	— 68,7

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di provvidenze a favore dell'agricoltura di cui al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale	3.294 -	3.200,3 -	93,7
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento dei provvedimenti per lo sviluppo della agricoltura nel quinquennio 1966-1970	—	28.157 -	+ 28.157 -
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai termini dello art. 85 — primo comma — del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dello articolo 120 della legge 29 aprile 1967, n. 230, per partecipazioni azionarie e conferimenti a fondi di dotazione e di rotazione	—	17.703,6 +	17.703,6
Somma da corrispondere all'U.N.I.R.E. per abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore ed al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli	—	2.700 -	+ 2.700 -.
Somma da versare a reintegro del fondo intestato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962	4.000 -	5.379,2 +	1.379,2
Alimentazione	4.917,9	4.755,1 -	162,8
Servizi generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed altre spese diverse	28.810,1	27.613,8 -	1.196,3
Interventi nel settore dell'industria	19.378 -	22.878 -	+ 3.500 -
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento degli apporti in favore della Cassa per il Mezzogiorno previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717	6.900 -	10.250 -	+ 3.350 -
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 e dal Regolamento della C.E.E., n. 17/64 del 5 febbraio 1964	4.057,8	3.941,8 -	116 -
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai termini dell'art.			

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
120 della legge 23 aprile 1966, n. 218, per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 (art. 16) e 19 settembre 1964, n. 792, nonché a parziale copertura degli oneri previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	11.007,5	10.527,8	— 479,7
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi	6.777,1	10.343,8	+ 3.566,7
Interessi, spese ed oneri sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini di cui al decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1342	4.537,5	4.406,5	— 131 —
Contributi negli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito autorizzati a concedere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sui crediti all'esportazione	2.925 —	8.925 —	+ 6.000 —
Aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane . .	1.500 —	1.800 —	+ 300 —
Contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare	31.000 —	32.500 —	+ 1.500 —
Contributi nelle spese di funzionamento, di ricerche ed investimenti della Comunità europea della energia atomica (Euratom)	21.095 —	21.571,4	+ 476,4
Somma da erogare per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 871, concernente, tra l'altro, delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dal Trattato della Comunità Economica Europea	23.000 —	—	— 23.000 —
Partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.)	4.260,9	4.657,2	+ 396,3
Contributo all'Organizzazione europea di ricerche spaziali (E.S.R.O.)	2.700 —	2.700 —	—
Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (E.L.D.O.)	1.200 —	—	— 1.200 —
Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.)	—	20.500 —	+ 20.500 —
Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.)	—	20.500 —	+ 20.500 —

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	(milioni di lire)		
Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.)	—	2.500 - +	2.500 -
Somma da versare per la costituzione presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale (I.SV.E.I.MER); l'Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e il Credito industriale sardo (C.I.S.), di fondi di rotazione per mutui alle piccole e medie industrie	—	27.750 - +	27.750 -
Conferimento per la costituzione presso il Medio-credito centrale di un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore di professionisti e privati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966	—	2.000 - +	2.000 -
Contributo per la costituzione di un Fondo centrale di garanzia, istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine, per la copertura dei rischi previsti dall'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	—	8.000 - +	8.000 -
Somme da versare in entrata in corrispondenza di quelle anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi contro rilascio di certificati speciali di credito per il finanziamento della spesa per la partecipazione dell'Italia all'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.)	—	18.765 - +	18.765 -
Spese per i servizi della cinematografia	14.024,5	14.274,9 +	250,4
Somma da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dalla legge 2 dicembre 1961, n. 1330	1.000 -	1.000 -	—
Conferimenti alla Banca nazionale del lavoro per la elevazione del fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico e per il fondo, istituito presso la medesima Sezione autonoma, relativo alla concessione di finanziamenti a films realizzati con la particolare formula produttiva di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213	1.250 -	— —	1.250 -
Altre spese per l'industria, il commercio e l'artigianato	10.577,7	15.084,1 +	4.506,4
Spese per i servizi del turismo	13.160,5	13.410,5 +	250 -

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Spese per i servizi generali del Ministero del turismo e dello spettacolo	1.825,9	1.951,5	+ 125,6
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero delle partecipazioni statali	1.428,9	1.422,5	— 6,4
Sviluppo degli scambi commerciali con l'estero	11.703 —	12.815,8	+ 1.112,8
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero del commercio con l'estero	2.490,7	2.543,8	+ 53,1
Interessi sui prestiti di cui agli accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole	1.751 —	1.708,6	— 42,4
Altre spese varie	2.296,5	3.668,7	+ 1.372,2
	<u>770.902,5</u>	<u>1.107.012,1</u>	<u>+ 336.109,6</u>

SEZIONE XI. — ONERI NON RIPARTIBILI

Interessi di debiti pubblici:

Debiti perpetui	2.113 —	2.112,9	— 0,1
Debiti redimibili al netto del debito estero	10.118,6	9.853 —	— 265,6
Interessi di buoni del tesoro poliennali	98.558,1	118.927,5	+ 20.369,4
Interessi di buoni del tesoro ordinari	80.949 —	84.000 —	+ 3.051 —
Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	57.500 —	65.000 —	+ 7.500 —
Interessi su certificati di credito	17.269,1	23.449 —	+ 6.179,9
Altre partite minori	2.938,6	2.776,3	— 162,3
	<u>269.446,4</u>	<u>306.118,7</u>	<u>+ 36.672,3</u>

Interventi a favore della finanza regionale e locale:

Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale	82.000 —	100.000 —	+ 18.000 —
Regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana	128.000 —	140.000 —	+ 12.000 —
Regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda	23.500 —	28.000 —	+ 4.500 —
Somme da corrispondere ai comuni ed alle provincie sul provento dell'imposta generale sull'entrata	191.838 —	178.282 —	— 13.556 —
Devoluzione a favore dei comuni di quota parte del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli	25.297,5	27.975 —	+ 2.677,5
Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale a tributi vari erariali, comunali e provinciali da devolvere a favore delle provincie	63.800 —	69.600 —	+ 5.800 —

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967 —	Previsioni anno finanziario 1968 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Fondo corrispondente ad un terzo del provento delle tasse erariali di circolazione da devolvere a favore delle provincie	45.000 -	50.000 -	+ 5.000 -
Devoluzione a favore dei comuni dei diciotto venticinquesimi della quota del 25 per cento del provento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	3.060 -	3.276 -	+ 216 -
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso	4.500 -	4.300 -	— 200 -
Fondo destinato alla concessione, a favore dei Comuni e delle Provincie, dei contributi previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 637, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1966, 1967 e 1968	—	35.250 -	+ 35.250 -
Contributo a favore del Comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica	5.000 -	5.000 -	—
Contributi integrativi alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis fino al conseguimento del pareggio economico dei propri bilanci in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56	400 -	400 -	—
Contributo a favore del Comune di Napoli e somme da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune medesimo, per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960	20.000 -	19.100 -	— 900 -
Contributi di minore rilievo a favore degli Enti locali	464,9	464,7	— 0,2
	592.860,4	661.647,7	+ 68.787,3
<i>Spese per la liquidazione degli oneri di guerra:</i>			
Spese per i servizi speciali dei danni di guerra e requisizioni	3.889,7	3.757 -	— 132,7

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra	19.290 -	19.890 -	+ 600 -
Altre spese diverse	327,6	327,2	- 0,4
	<u>23.507,3</u>	<u>23.974,2</u>	<u>+ 466,9</u>
<i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace:</i>			
Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali ad esso connessi	5.500 -	5.500 -	—
Altre spese varie	192,4	192,4	—
	<u>5.692,4</u>	<u>5.692,4</u>	<u>—</u>
<i>Fondi di riserva e speciali:</i>			
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine	15.000 -	15.000 -	—
Fondo di riserva per le spese impreviste	8.000 -	8.000 -	—
Fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo	9.700 -	9.700 -	—
Fondo occorrente per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio	7.000 -	7.000 -	—
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale	—	39.350 -	+ 39.350 -
Fondo da ripartire tra le Amministrazioni statali per l'applicazione dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario	—	31.300 -	+ 31.300 -
Fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324	36.000 -	22.000 -	- 14.000 -

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1967	Previsioni anno finanziario 1968	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per la emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri	4.000 -	7.300 -	+ 3.300 -
Somma da versare in entrata a titolo di ammor- tamento di beni patrimoniali	12.488 -	13.827 -	+ 1.339 -
Somme accantonate per far fronte ad oneri recati da provvedimenti legislativi in corso	903.645,3	749.597,6	- 154.047,7
	<u>995.833,3</u>	<u>903.074,6</u>	<u>- 92.758,7</u>
<i>Altri oneri diversi:</i>			
Restituzioni e rimborsi	246.776,1	342.696,5	+ 95.920,4
Vincite al lotto	50.400 -	63.000 -	+ 12.600 -
Annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammorta- mento di altri titoli di debito pubblico	15.000 -	11.000 -	- 4.000 -
Somma da erogare per la concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito di provvedimenti di espro- priazioni adottati dal Governo tunisino	—	1.000 -	+ 1.000 -
Quote di ammortamento e spese relative ai prestiti contratti dal Comune di Venezia per l'attuazione di un programma di opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città	1.745 - 1.507,6	2.087,4 1.507,6	+ 342,4 —
Altre spese diverse			
	<u>315.428,7</u>	<u>421.291,5</u>	<u>+ 105.862,8</u>
	<u>2.202.768,5</u>	<u>2.321.799,1</u>	<u>+ 119.030,6</u>
	<u>8.526.776,4</u>	<u>9.663.667,8</u>	<u>+ 1.136.891,4</u>

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata)

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1968, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa)

Art. 2.

È approvato in lire 9.810.786.117.867 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1968.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

Art. 4.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adem-

riere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 800 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1968.

Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1968, in lire 176.528.464.000.

Art. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1968 è autorizzata in lire 6 miliardi 600.000.000 ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita per l'anno finanziario 1968 in lire 40 miliardi ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 11.100.000.000.

Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal Comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 2.087.398.000.

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 55.000.000.000.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1968, in lire 12.000.000.

Art. 13.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire

386.183.300 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 14.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1968, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1967 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 16.

Per l'anno finanziario 1968, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il rimborso degli oneri

da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono fissate nell'importo di lire 27.700.000.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per lo stesso anno, non si applica il disposto di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155.

Art. 17.

Per l'anno finanziario 1968, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo di lire 31.300.000.000 iscritto al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, il fondo di cui al citato capitolo n. 3492.

Art. 18.

Per l'anno finanziario 1968 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nel fondo di cui al capitolo n. 3492 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Art. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3491, 3524 e 3525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 20.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1968, in lire 400 miliardi.

Art. 21.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 19 miliardi 890 milioni iscritto al capitolo numero 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 22.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 23.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 24.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 25.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 — primo e secondo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 26.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

Art. 27.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1968, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 28.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'anno finanziario 1968, è stabilito in 100.

Art. 29.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440.

Art. 30.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1968

ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

Art. 31.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 5.791.250.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1970.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica)

Art. 32.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

Art. 33.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al cap. n. 1023 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1968 per l'attuazione dei provvedimenti da emanare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, per l'istituzione dei ruoli organici del personale di detto Ministero.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Art. 34.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1968 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Art. 35.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1968, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 36.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1968 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Art. 37.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

Art. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.

Art. 39.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, per l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, e 23 gennaio 1967, n. 215, concernenti le norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, emanati ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Art. 40.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

Art. 41.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1968, in lire 123.300.000.

Art. 42.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1968, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Art. 43.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Art. 44.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1968, le seguenti assegnazioni:

lire 46.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 17.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.

Art. 45.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Art. 46.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

Art. 47.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1968, l'assegnazione straordinaria di lire 13 mi-

liardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 48.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1968, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 49.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1968, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 50.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1968, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 51.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1968, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 52.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1968, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 53.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1968, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Art. 54.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

Art. 55.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 30.643.100.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, numero 1356, e lire 30.568.100.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'amplia-

mento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

Art. 56.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 5.380.500.000 — di cui lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 57.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 3.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 58.

È stabilito, per l'anno finanziario 1968, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, numero 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 410.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 200.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuantici ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 59.

Sono altresì stabiliti per l'anno finanziario 1968, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, numero 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma dell'articolo 1 e del 1° comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.690.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 400.000.000 destinate, per lire 200.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 50.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 150.000.000 destinate per lire 75.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 2.000.000.000 destinate, per lire 1 miliardo all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 90.000.000;

3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000.

Art. 60.

L'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi recata, per l'anno finanziario 1968, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti, è aumentata della somma di lire 5.000.000.000 che si iscrive nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Ai termini dell'articolo 6, terzo comma, della citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200, l'importo complessivo di lire 20.000.000.000 è ripartito in ragione di lire 19.200.000.000 per opere portuali e lire 800.000.000 per ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.

Art. 61.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 1.200.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in appli-

cazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 62.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 100.000.000 per provvedere alla compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, modificata dalla legge 1° luglio 1966, n. 506.

Art. 63.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11.

Art. 65.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1968, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (*Appendice n. 1*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1968, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 243 e 244 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

Art. 66.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

Art. 67.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti l'anno finanziario 1968, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e della aviazione civile (*Appendice n. 1*).

Art. 68.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 258.034.000.000 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.

Art. 69.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 35.500.000.000.

Art. 70.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1968, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 71.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

Art. 72.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1968, ai termini del re-

gio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

Art. 73.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 32.072.147.240 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.

Art. 74.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1968, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 75.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1968, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

Art. 76.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1968, a fa-

vore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

Art. 77.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Art. 78.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

Art. 79.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1968, le seguenti spese:

lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 844.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni per la delimitazione dei nuovi confini e per i cippi di frontiera;

lire 73.213.200.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonchè per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonchè per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare; per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni, serie di riserva del vestiario e del casermaggio, scorte viveri, lubrificanti e combustibili — acquisizione di armi e munizioni, di nuove armi, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio — infrastrutture demaniali); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzioni, acquisto e trasformazioni di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese, infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, nuove armi, servizio automobilistico, combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico, telecomunicazioni e assistenza al volo, viveri, vestiario e casermaggio, materiali e dotazioni sanitarie, servizi meccanografici, infrastrutture demaniali radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

Art. 80.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 81.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, della somma di complessive lire 73.213.200.000 autorizzata con l'articolo 79 della presente legge.

Art. 82.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate per l'anno finanziario 1968 come segue:

Esercito	L. 4.750.000.000
Marina	» 4.250.000.000
Aeronautica	» 2.250.000.000
Arma dei carabinieri	» 2.750.000.000

Art. 83.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica mi-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

litare è fissato per l'anno finanziario 1968 come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	n.	21.000
Marina	»	16.500
Aeronautica	»	32.000

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	n.	36.000
Marina	»	12.000
Aeronautica	»	13.200

Art. 84.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 è stabilito per l'anno finanziario 1968 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.100 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.200 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 85.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 — comma secondo — della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito per l'anno finanziario 1968 in 300 unità.

Art. 86.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per l'anno finanziario 1968 come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n.	50
guardiamarina	»	120

Art. 87.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a

norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito per l'anno finanziario 1968 in 70 unità.

Art. 88

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma per l'anno finanziario 1968 è fissata, a norma dell'articolo 9 — ultimo comma — della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
graduati e militari di truppa	» 5.000

Art. 89.

Il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1968, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.

Art. 90.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1968, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 3.500
sergenti raffermati di leva	» 400
sottocapi e comuni volontari	» 7.042
sottocapi raffermati di leva	» 1.000

Art. 91.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1968, come appresso:

sergenti	n. 11.300
graduati e militari di truppa	» 5.500

Art. 92.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 93.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1968, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 94.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 (Elenco n. 3).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 95.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

Art. 96.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 97.

Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.

Art. 98.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1968, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 99.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a provvedere, nell'anno finanziario 1968, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera *dd*), per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 100.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1968, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Art. 101.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

Art. 102.

Nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

Art. 103.

Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 104.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, è autorizzata, per l'anno finanziario 1968, la spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Art. 105.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

Art. 106.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 100.000.000.

Art. 107.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 20.000.000.000.

Art. 108.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corrispondenza degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanzia-

rio 1968, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

Art. 109.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1968, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1968, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 110.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1968, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

*(Stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero)*

Art. 111.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

*(Stato di previsione del Ministero della
marina mercantile e disposizioni relative)*

Art. 112.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

Art. 113.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 300.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318, 21 giugno 1964, n. 462 e 29 novembre 1965, n. 1372.

Art. 114.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata per l'anno finanziario 1968 in lire 30.000.000.

Art. 115.

Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel

secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)

Art. 116.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Art. 117.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

Art. 118.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 24.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 119.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, numero 932, è stabilito per l'anno finanziario 1968, in lire 8.140.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo)

Art. 120.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per

l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

(*Quadro generale riassuntivo*)

Art. 121.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 con le tabelle allegate.

(*Disposizioni diverse*)

Art. 122.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1968 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali — il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima — possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° aprile 1969 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 123.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esercizi finanziari 1967-68 e 1968-69, restano stabilite per l'anno finanziario 1968, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 124.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1968, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 125.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

Art. 126.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 127.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 128.

I residui risultanti al 1° gennaio 1968 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968 soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL
BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1968**

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA			
TITOLO I. - ENTRATE TRIBUTARIE		8.157.466.000.000	
- Imposte sul patrimonio e sul reddito	2.228.370.000.000		
- Tasse ed imposte sugli affari	3.048.650.000.000		
- Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	2.041.904.000.000		
- Monopoli	692.050.000.000		
- Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.	146.492.000.000		
	8.157.466.000.000		
TITOLO II. - ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE		425.332.319.000	
TOTALE TITOLI I E II		8.582.798.319.000	8.582.798.319.000
SPESE CORRENTI		7.813.853.159.183	
DIFFERENZA		768.945.159.817	
TITOLO III. - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			56.503.526.000
TOTALE TITOLI I, II E III			8.639.301.845.000
ACCENSIONE DI PRESTITI			21.694.155.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			8.660.996.000.000

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):

Tesoro		2.114.708.616.750	
Organi costituzionali dello Stato	28.410.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	37.535.201.300		
Amministrazione del Tesoro	992.164.174.350		
Altri Servizi	6.047.492.000		
Pensioni e danni di guerra	317.680.000.000		
Interessi sui prestiti	306.118.749.100		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	399.201.000.000		
Fondi di riserva	23.000.000.000		
Ammortamenti di beni mobili	4.552.000.000		
Finanze		1.113.763.291.000	
Servizi	1.104.488.291.000		
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	9.275.000.000		
Bilancio e programmazione economica		2.164.500.000	
Grazia e giustizia		141.308.630.000	
Affari esteri		70.582.097.165	
Pubblica Istruzione		1.647.051.445.700	
Interno		429.383.841.723	
Pubblica sicurezza e protezione civile	258.425.945.300		
Assistenza e beneficenza	69.913.476.923		
Altri servizi	101.044.419.500		
Lavori pubblici		70.148.439.845	
Trasporti e Aviazione civile		70.636.456.000	
Poste e Telecomunicazioni		170.632.200	
Difesa		1.301.666.284.000	
Agricoltura e foreste		65.128.228.100	
Industria, commercio e artigianato		8.471.144.700	
Lavoro e previdenza sociale		559.015.980.000	
Commercio con l'estero		14.460.817.000	
Marina mercantile		77.908.852.000	
Partecipazioni statali		622.500.000	
Sanità		99.576.538.000	
Turismo e spettacolo		27.084.865.000	
		7.813.853.159.183	7.813.853.159.183
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):			
Tesoro		1.094.182.866.950	
Organi e servizi generali dello Stato	40.850.000.000		
Amministrazione del Tesoro	663.586.266.950		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	389.746.600.000		
Finanze		3.112.100.000	
Grazia e giustizia		2.600.000.000	
Affari esteri		2.700.000.000	
Pubblica Istruzione		6.537.729.400	
Interno		140.000.000	
Lavori pubblici		417.974.339.201	
Trasporti e Aviazione civile		6.162.000.000	
Difesa		9.257.542.000	
Agricoltura e foreste		147.926.372.500	
Industria, commercio e artigianato		61.681.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		20.300.229.400	
Commercio con l'estero		900.000.000	
Marina mercantile		15.326.000.000	
Partecipazioni statali		45.300.000.000	
Sanità		200.000.000	
Turismo e spettacolo		15.514.500.000	
		1.849.814.679.451	1.849.814.679.451
TOTALE TITOLI I E II			9.663.667.838.634
RIMBORSO DI PRESTITI		147.118.279.233	147.118.279.233
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		9.810.786.117.867	9.810.786.117.867
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		8.660.996.000.000	
DIFFERENZA		1.149.790.117.867	

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1968 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	225.339,3	16.600 —	»	»	23.850 —	101.368,4	31.044,5	335.101,2	382.925,5	567.833,3	1.524.779,3	3.208.891,5
Finanze	282.554,4	»	»	»	»	87.075 —	107,1	372 —	12,1	2.700 —	744.054,8	1.116.875,4
Bilancio e programmazione economica	2.164,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.164,5
Grazia e giustizia	110 —	»	143.473,6	»	»	10.807,8	»	325 —	»	»	»	143.908,6
Affari esteri	»	»	»	»	46.260,7	1.653.539,2	»	6.213,6	»	2.700 —	7.300 —	73.282,1
Pubblica istruzione	»	»	»	»	»	3.260,5	515,3	50 —	»	30 —	45.665 —	1.653.589,2
Interno	52.129 —	»	»	258.425,9	»	45.853,8	83.853,5	69.498,2	149.812,4	159.093,8	»	429.523,9
Lavori pubblici	5.825 —	»	»	1.000 —	»	»	»	42.684,3	»	»	»	488.122,8
Trasporti e aviazione civile	180 —	»	»	»	»	»	»	»	76.618,4	»	»	76.798,4
Poste e telecomunicazioni	»	»	»	»	»	»	»	»	170,6	»	»	170,6
Difesa	»	1.106.517,1	»	198.516,3	»	»	890,4	»	5.000 —	»	»	1.310.923,8
Agricoltura e foreste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	213.054,6	»	213.054,6
Industria, Commercio e Artigianato	»	»	»	»	»	»	»	»	»	70.152,1	»	70.152,1
Lavoro e previdenza sociale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	579.316,2
Commercio estero	»	»	»	»	»	»	»	579.316,2	»	»	»	15.360,8
Marina mercantile	»	»	»	»	1,2	»	»	1.700 —	»	15.359,6	»	93.234,9
Partecipazioni statali	»	»	»	»	»	»	»	»	91.055,6	479,3	»	45.922,5
Sanità	»	»	»	»	»	»	»	99.776,5	»	45.922,5	»	99.776,5
Turismo e spettacolo	»	»	»	»	»	12.962,5	»	»	»	29.636,9	»	42.599,4
	568.302,2	1.123.117,1	143.473,6	457.942,2	70.111,9	1.914.867,2	116.410,8	1.135.037 —	705.594,6	1.107.012,1	2.321.799,1	9.663.667,8

(milioni di lire)

(a) di cui milioni 749.597,6 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1968 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I								Somme non attribuibili	TOTALE
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti		
Tesoro	28.410 -	60.071,6	10.515 -	70.715,6	1.049.528,1	436.757 -	200 -	4.552 -	(a) 453.959,3	2.114.708,6
Finanze	»	178.654,4	47.580 -	49.849,7	419.529,4	426,5	408.109,3	9.275 -	339 -	1.113.763,3
Bilancio e programmazione economica	»	960 -	2,9	950,5	251,1	»	»	»	»	2.164,5
Grazia e Giustizia	»	86.933,1	26.552 -	24.719,2	3.099,3	92 -	4.000 -	»	5 -	141.308,6
Affari Esteri	»	31.457,4	2.393 -	12.390,4	12.946,3	»	1 -	»	7.303 -	70.582,1
Pubblica Istruzione	»	1.340.652,9	144.897 -	67.956,7	93.533,9	415,3	600 -	»	10 -	1.647.051,5
Interno	»	209.427 -	39.209 -	64.364,5	115.353,1	»	89,4	»	15 -	429.383,9
Lavori Pubblici	»	33.449,5	6.925 -	16.984,5	12.645 -	»	»	»	55 -	70.148,4
Trasporti e Aviazione Civile	»	13.152,8	675 -	3.763,6	53.045 -	»	»	»	»	70.636,4
Poste e Telecomunicazioni	»	146,6	2,5	21 -	0,5	»	14.000 -	»	»	170,6
Difesa	»	515.116,5	223.592,6	528.675 -	8.615,8	»	14,3	»	11.666,4	1.301.666,3
Agricoltura e Foreste	»	35.506,7	6.650 -	12.712,6	9.939,6	»	7 -	»	305 -	65.128,2
Industria, Commercio e Artigianato	»	5.501,6	1.101 -	1.012,9	846,6	»	»	»	2 -	8.471,1
Lavoro e Previdenza Sociale	»	27.660,9	1.542 -	4.528,3	525.384,3	»	»	»	0,5	559.016 -
Commercio Estero	»	1.816,4	293 -	5.142,3	7.208,8	»	30 -	»	0,3	14.460,8
Marina Mercantile	»	4.351,4	1.586,6	1.755,7	70.184,7	»	»	»	0,5	77.908,9
Partecipazioni statali	»	472,8	11,5	136,2	1,5	»	»	»	0,5	622,5
Sanità	»	9.672,4	857,5	26.139,5	62.900,1	»	1 -	»	6 -	99.576,5
Turismo e Spettacolo	»	1.379,9	229 -	1.853,2	23.622 -	»	»	»	0,8	27.084,9
		28.410 -	2.556.383,9	514.614,6	893.671,4	2.468.535,1	427.052 -	13.827 -	473.668,3	7.813.853,1

(a) di cui milioni 399.201 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 22.000 - un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE						TOTALE
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	
Tesoro	6,5	100 —	636.234,8	18.765 —	27.750 —	21.580 —	1.094.182,9
Finanze	3.005 —	»	107,1	»	»	»	3.112,1
Grazia e Giustizia	»	»	2.600 —	»	»	»	2.600 —
Affari Esteri	»	»	2.700 —	»	»	»	2.700 —
Pubblica Istruzione	560 —	»	5.977,7	»	»	»	6.537,7
Interno	»	»	130 —	»	»	10 —	140 —
Lavori Pubblici	123.911,7	100 —	293.962,7	»	»	»	417.974,4
Trasporti e Aviazione Civile	2.950 —	12 —	3.200 —	»	»	»	6.162 —
Difesa	»	8.037 —	1.220,5	»	»	»	9.257,5
Agricoltura e Foreste	1.410 —	»	88.476,4	»	58.040 —	»	147.926,4
Industria, Commercio e Artigianato	»	113 —	61.568 —	»	»	»	61.681 —
Lavoro e Previdenza Sociale	»	»	20.300,2	»	»	»	20.300,2
Commercio Estero	»	»	900 —	»	»	»	900 —
Marina Mercantile	»	59 —	14.967 —	»	300 —	»	15.326 —
Partecipazioni statali	»	»	800 —	44.500 —	»	»	45.300 —
Sanità	»	200 —	»	»	»	»	200 —
Turismo e Spettacolo	»	»	15.514,5	»	»	»	15.514,5
	131.843,2	8.621 —	1.148.658,9	63.265 —	86.090 —	21.590 —	1.849.814,7

(milioni di lire)

(a)

(a)

(a) di cui milioni 350.396,6 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.